

dossier

18 giugno 2018

L'adeguamento della disciplina sulla protezione dei dati personali al Regolamento (UE)

2016/679

Le posizioni espresse dagli auditi

A.G. 22

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo

L'adeguamento della disciplina sulla protezione dei dati personali al Regolamento (UE) 2016/679

Le posizioni espresse dagli auditi

18 giugno 2018



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 18/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it -  @CD_giustizia

Atti del Governo n. 22/1

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: gi0007a.docx

Atto Governo n. 22

Le posizioni espresse dagli auditi

AVVERTENZA:

Nella **prima colonna** è riportato il contenuto dell'A.G. n. 22

Nella **seconda colonna** sono riportate le posizioni espresse dalle **Autorità garanti della protezione dei dati personali**. Si tratta, in particolare, di

- Garante europeo, Documento trasmesso a integrazione dell'audizione del 7 giugno 2018
- Garante nazionale, parere del 22 maggio 2018

Nella **terza colonna** sono riportate le posizioni espresse delle **associazioni di categoria e sindacali**, dalle associazioni **forensi**, dagli **esperti** e dalle **altre associazioni** audite, o alle quali è stato chiesto di valutare il provvedimento. Si tratta, in particolare, di:

- ABI, ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, Documento depositato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2018 e allegati emendamenti
- AIGA, ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, Documento ad integrazione dell'audizione del 31 maggio 2018
- ANORC-AIFAG, Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale – Associazione italiana firma elettronica avanzata biometrica e grafometrica, Documento inviato il 14 giugno 2018
- ANP - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, Documento depositato nel corso dell'audizione del 7 giugno 2018
- ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER, Documento depositato nel corso dell'audizione del 7 giugno 2018
- ASSOTELECOMUNICAZIONI ASSTEL, Documento depositato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2018
- AVV. DE CRISTOFARO, Documento ad integrazione dell'audizione del 7 giugno 2018
- AVV. PANETTA, Documento depositato nel corso dell'audizione del 7 giugno 2018
- CASARTIGIANI, Documento ad integrazione dell'audizione del 31 maggio 2018
- CGIL, Documento depositato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2018
- CISL FIRST, Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario, Documento ad integrazione dell'audizione del 31 maggio 2018

- CISL, Documento depositato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2018
- CNA, Documento depositato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2018
- CNF, Consiglio nazionale forense, Documento ad integrazione dell'audizione del 31 maggio 2018
- CONFARTIGIANATO IMPRESE, Documento depositato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2018
- CONFCOMMERCIO, Documento depositato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2018
- CONFESERCENTI, Documento depositato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2018
- CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, Documento depositato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2018
- CONFINDUSTRIA, Documento depositato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2018
- CONFPROFESSIONI, CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERE PROFESSIONI, Documento depositato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2018
- IIP - ISTITUTO ITALIANO PER LA PRIVACY E LA VALORIZZAZIONE DEI DATI, Documento ad integrazione dell'audizione del 7 giugno 2018
- MOVIMENTO FORENSE, Documento depositato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2018
- ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE, Documento depositato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2018
- OSSERVATORIO 679 GDPR, Documento depositato nel corso dell'audizione del 7 giugno 2018
- PROF. CIACCI, Documento ad integrazione dell'audizione del 7 giugno 2018
- PROF. PUNZI, Documento ad integrazione dell'audizione del 7 giugno 2018
- PROF. SARZANA DI S.IPPOLITO, Documento depositato nel corso dell'audizione del 7 giugno 2018
- SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS, Documento ad integrazione dell'audizione del 7 giugno 2018
- TELEFONO AZZURRO, Documento depositato nel corso dell'audizione del 7 giugno 2018
- UGL, Documento depositato nel corso dell'audizione del 31 maggio 2018
- UIF, UNIONE ITALIANA FORENSE, Documento depositato nel corso dell'audizione del 7 giugno 2018

Capo I**Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196****Articolo 1****Modifiche al titolo e alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole “dati personali” sono aggiunte le seguenti: “, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE”.

2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti:

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017” e, in particolare, l’articolo 13, che delega il Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);”.

Capo II**Modifiche alla Parte I del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196****Articolo 2****Modifiche alla Parte I, Titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

1. Alla Parte I, Titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente: “Disposizioni generali”;

b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Oggetto)

1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito “Regolamento”, e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona”.

Garante europeo: ritiene non giustificata l’eliminazione dall’articolo 1 del Codice del riferimento “al diritto di chiunque alla protezione dei dati personali che lo riguardano”, affermazione che ha anticipato quanto oggi espresso anche dalla Carta dei diritti fondamentali come annessa al Trattato di Lisbona.

c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Finalità)

1. Il presente codice reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento”.

Garante europeo: critica la nuova formulazione dell’art. 2, dal quale è eliminata l’assicurazione che il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali, ivi compreso quello della dignità umana. Inoltre, rileva che la formulazione proposta non è necessaria ed è imprecisa laddove prescrive che il Codice contenga disposizioni di adeguamento al regolamento. In realtà, nel Codice vi sarebbero molteplici disposizioni che non sarebbero affatto collegate al regolamento. Inoltre, auspica, l’introduzione di riferimenti più marcati alla necessità di rendere concreto il principio di scalability sotteso al regolamento europeo, non potendosi trattare le piccole e medie entità al pari dei giganti dell’informatica. In questo senso, auspica il ripristino dell’articolo 2 del Codice, che conteneva appunto alcuni principi cardine ai fini

dell'applicazione in concreto del regolamento, in tema di *scalability*, semplificazione e sburocratizzazione.

d) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

“Art. 2-bis
(Autorità di controllo)

1. L'Autorità di controllo di cui all'articolo 51 del Regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito “Garante”, di cui all'articolo 153.

Garante europeo: suggerisce di valutare una diversa collocazione per questa disposizione.

e) dopo il Titolo I, sono inseriti i seguenti:

TITOLO I-BIS
PRINCIPI

Articolo 2-ter

(Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri)

1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Garante europeo: ritiene discutibile il rinvio contenuto in questa disposizione (ma anche negli articoli 2-sexies e 2-septies), a norme di carattere regolamentare: si riferisce, cioè, alla possibilità che un regolamento, benché fonte secondaria, possa individuare un interesse pubblico rilevante oppure introdurre un obbligo normativo di trattare i dati. Ricorda che secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia, ogniqualvolta si fa riferimento ad una fonte secondaria, come un regolamento governativo o ministeriale, occorre (specie dopo il trattato di Lisbona e la Carta) una linea di maggiore cautela che porti, quantomeno nei casi di restrizioni all'esercizio dei diritti, a prevedere che la legge individui essa stessa i caratteri essenziali dell'eccezione o delle limitazioni introdotte dal regolamento. C'è, altrimenti, il rischio che, quantomeno per i trattamenti in ambito pubblico, sia l'amministrazione stessa che tratta i dati a prendere decisioni sullo spazio riservato agli interessati per l'esercizio dei loro diritti e che, attraverso il regolamento, l'amministrazione fissi essa stessa le regole del gioco, che dovrebbero essere invece determinate in chiave di terzietà.

Confindustria Radio Televisioni: rileva che l'esecuzione di un compito di interesse pubblico può avvenire, oltre che in base a una norma di legge o di regolamento, anche tramite altre forme di obbligo normativo, come ad esempio i contratti di servizio, i contratti di concessione e le convenzioni. Infatti, tali provvedimenti sono sottoscritti con le istituzioni di competenza e recepiscono, in forza di legge, obblighi di natura legislativa e normativa. Ritiene dunque necessario considerare, nella base giuridica dello schema, gli ulteriori provvedimenti posti in essere dall'ordinamento giuridico per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Istituto italiano per la privacy: ritiene il comma 1 in contrasto con il considerando n. 41 del Regolamento UE, in base al quale «Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte di giustizia») e della Corte europea dei diritti dell'uomo».

2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a soggetti che intendono trattarli per altre finalità, sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.

4. Si intende per:

a) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare o del responsabile non stabiliti nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-terdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

b) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Avv. De Cristofaro: ritiene necessario chiarire se la definizione di “comunicazione”, non prevista dal Regolamento, sia applicabile esclusivamente ai trattamenti descritti dall'art. 2-ter.

Art. 2-quater
(Regole deontologiche)

1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al Capo IX del Regolamento e ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.

3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A) del presente codice.

4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali.

Garante europeo: ritiene erroneo prevedere che le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater debbano essere approvate dal Garante per la protezione dei dati personali, dovendosi piuttosto limitare a verificarne la conformità al diritto vigente e promuoverli all'interno delle categorie interessate.

Osservatorio 679: suggerisce di specificare la declinazione del "principio di rappresentatività" altrimenti suscettibile di incertezze applicative e potenziale motivo di contenzioso. Raccomanda al legislatore di indicare i criteri determinativi della rappresentatività, lasciando all'autorità l'individuazione dei soggetti negli specifici contesti.

CISL: contesta che il rispetto delle regole deontologiche sia ritenuto presupposto di liceità e correttezza del trattamento ritenendo che una norma deontologica sia, per sua natura, gerarchicamente sottordinata ad una norma ordinaria e, dunque, possa al più costituire un elemento per valutare l'entità del trattamento sanzionatorio ma non un presupposto di liceità del trattamento. Ritiene la disposizione illegittima soprattutto in riferimento ai trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro.

Art. 2-quinquies

(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione)

1. Al consenso del minore al trattamento dei propri dati personali, in relazione ai servizi della società dell'informazione, si applicano le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento. In relazione a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a sedici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.

Garante nazionale: osserva che il limite dei 16 anni non appare coerente con altre disposizioni dell'ordinamento che individuano, invece, a 14 anni il limite di età consentito per esercitare determinate azioni giuridiche (es. cyberbullismo, adozione). Ritiene incoerente ammettere il quattordicenne a prestare il proprio consenso per essere adottato, ma non per iscriversi a un social network.

Garante europeo: ritiene che il comma 1, in materia di consenso dei minori, duplichi l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento: tale duplicazione è inutile e soprattutto non consentita dal regolamento stesso. Il suo personale avviso è quello di non modificare la soglia dei 16 anni, prevista dal regolamento.

Garante europeo: Ritiene non chiara la previsione di cui al comma 2 con riferimento alla chiarezza dell'informativa, che viene diretta, in ragione del comma 1, ai genitori, per i quali dovrebbero valere le norme generali per gli adulti. Il comma 2 dovrebbe, semmai, piuttosto riferirsi ai minori tra i 16 e i 18 anni. Inoltre, il riferimento al linguaggio dell'informatica andrebbe rapportato alle nuove tecnologie.

Confindustria, Confindustria Radio Televisioni, Assotelecomunicazioni, CNF, Istituto italiano per la privacy, ANORC-AIFAG e Avv. de Cristofaro: Propongono di abbassare la soglia per la validità del consenso espresso dal minore a 14 anni.

Prof. Gianluigi Ciacci: è favorevole al limite dei 16 anni per il consenso del minore; ritiene però opportuni sommare al consenso del minore quello dei genitori.

Telefono Azzurro: chiede che si specifichi che l'offerta di servizi dell'informazione dedicati alla prevenzione e alla consulenza dei minori, anche infrasedicenni, non richiede il consenso parentale. Ciò evidenziando che associazioni come Telefono Azzurro sono impegnate in attività che prevedono una diretta interazione con i minori attraverso servizi della società dell'informazione con conseguente trattamento dei loro dati prescindendo dal consenso parentale, che non si concilia con l'interesse del minore a chiedere assistenza.

CNF: osserva come la prescrizione di una informativa che sia comprensibile ai minori infrasedicenni appaia superflua, laddove invece il consenso deve essere prestato dai genitori, che sono adulti; Ritiene più logico quindi che sia limitata l'applicazione al range di età 16-18. La norma inoltre pecca di "indeterminatezza" posto che non è dato comprendere con riferimento a quale parametro debba ancorarsi il concetto di "particolare chiarezza e semplicità" in relazione all'età del minore tra 16 e 18 anni. Propone che il comma 2 venga emendato con l'introduzione, dopo la parola "ai minori", delle parole "di età superiore ai 16 anni ed inferiore ai 18 anni". Chiede che vengano indicati i criteri per individuare i parametri di chiarezza e semplicità.

Prof. Ciacci: auspica che l'informativa sia resa in ogni caso in forma semplificata, tanto per il minore quanto per i genitori.

Save the Children: ritiene necessario riformulare il comma, evidenziando la necessità che al minore siano fornite informazioni chiare, precise, concise ed esaustive, al fine di rendere effettivamente consapevole e significativo il suo consenso. Non solo, la medesima necessità si verifica anche nei confronti di chi esercita la responsabilità genitoriale e, pertanto, presta il consenso per conto del minore al trattamento dei suoi dati personali, sia online che offline. Propone la seguente riformulazione: «In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di

cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.

Propone, inoltre, l'inserimento di un ulteriore comma:

«3. Il titolare del trattamento è tenuto altresì a redigere con linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dall'esercente la responsabilità genitoriale, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati del minore, in reazione a qualsiasi contesto in cui il consenso debba essere prestato per conto del minore stesso.»

Articolo 2-sexies

(Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante)

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi della lettera g), paragrafo 2, del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a:

- a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
- b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
- c) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
- d) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
- e) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare;
- f) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
- g) attività di controllo e ispettive;
- h) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
- i) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patronati, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
- l) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
- m) obiezione di coscienza;
- n) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;

Garante nazionale: il Regolamento richiede che, per il trattamento dei dati particolari, il diritto nazionale individui "misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato". Tuttavia il comma 1 si limita a prevedere che la "legge o, nei casi previsti dalla legge, il regolamento, specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante" senza più richiedere, come previsto dall'analogo articolo 20 del Codice il parere conforme del Garante sull'atto da adottare. Non sono inoltre previsti i necessari richiami al fatto che l'atto normativa debba contenere anche le specifiche misure a tutela degli interessati richieste dal Regolamento. Al riguardo propone di modificare il comma 1 come segue: «1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi della lettera g), paragrafo 2, del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, adottato in conformità al parere espresso dal Garante anche su schemi tipo, che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato».

Garante nazionale: per evitare equivoci interpretativi ritiene opportuno sostituire la formulazione dell'alinea con la seguente: «2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:».

UGL: auspica un supplemento di riflessione sull'elenco previsto all'articolo 2-sexies manifestando perplessità sui contenuti delle lettere m (obiezione di coscienza), s (tutela della maternità ed interruzione volontaria di gravidanza) e v (rapporto di lavoro).

- o) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
- p) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
- q) attività amministrative correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale;
- r) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;
- s) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
- t) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
- u) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di rilevante interesse storico, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
- v) instaurazione, gestione ed estinzione, da parte di soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.

Garante nazionale: questa disposizione specifica che i rapporti di lavoro nell'ambito dei quali si effettuano i trattamenti riguardano "soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri". Poiché tutti i trattamenti disciplinati dall'articolo in esame sono effettuati da tali categorie di soggetti, per i diversi compiti di "rilevante interesse pubblico" indicati in tutte le lettere di cui al comma 2, per evitare equivoci interpretativi si ritiene opportuno che l'inciso in questione sia collocato, più correttamente, nell'alea del comma 2 secondo la riformulazione che si suggerisce: «2. *Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:*».

Garante nazionale: suggerisce l'inserimento delle finalità di "documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici", di "esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche" (cfr. art 65 del Codice abrogato dallo schema in esame). Segnala, inoltre, che nella disposizione, tra le finalità di rilevante interesse pubblico elencate non si rinvengono, né sembra possibile ricavarle in via interpretativa, quelle di "programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria" e quelle sulla "vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria" (artt. 85, comma 1, lett. b e c del Codice e 9, par. 4 lett. h del Regolamento), che suggerisce invece di prevedere.

3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.

Articolo 2-septies

(Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:

- a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;
- b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;

Garante europeo: osserva che disposizioni come quelle dell'articolo 2-septies, che richiamando il regolamento europeo di per sé immediatamente operativo, sembrano attribuire al legislatore italiano la scelta di confermare quanto dice il regolamento, fanno irritare l'Europa. Rispetto alle misure di garanzia stabilite, o disposte dal Garante ai sensi dell'articolo 2-septies, sottolinea l'opportunità di evidenziare meglio la loro complementarietà rispetto a quanto previsto dal regolamento europeo, e con riferimento più specifico a particolari settori, non potendo essere le misure eccessivamente "orizzontali".

Istituto italiano per la privacy: ritiene lecita ma discutibile la scelta di far specificare garanzie particolari, con provvedimento del Garante, per il trattamento di dati relativi alla salute.

Prof. Punzi: ritiene il procedimento delineato inutile, macchinoso, inefficiente e contrario al principio di *accountability*.

Confcommercio: propone di inserire, al comma 2, tra i criteri dei quali l'Autorità dovrà tenere conto ai fini dell'emanazione del provvedimento, la seguente lettera: «*c-bis) della necessità di valutare adeguatamente le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.*»

c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.

3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:

- a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
- b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
- c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;
- d) prescrizioni di medicinali.

5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare, in conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito.

6. Le misure di garanzia relative ai dati genetici e quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità. Per i dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento, o altre cautele specifiche.

7. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

Art. 2-octies

(Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo Regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:

- a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di

Garante nazionale: manifesta perplessità in ordine all'elencazione del comma 4, che ha finalità meramente esemplificativa delle materie rispetto alle quali il Garante può adottare misure di garanzia, dovendo come noto preferirsi, nei testi normativi, elencazioni tassative al fine di ridurre i margini di discrezionalità dell'interprete, suscettibile di pregiudicare la necessaria certezza del diritto. Si invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere o quantomeno modificare tale disposizione.

Garante europeo: ritiene inopportuno il riferimento al contrassegno dei veicoli dei soggetti portatori di handicap in quanto il modello di contrassegno è stabilito a livello europeo.

Garante nazionale: ritiene opportuno specificare le misure che potranno essere adottate dal Garante e al riguardo suggerisce di integrare il comma 5 inserendo dopo le parole "è consentito" il seguente periodo: «*In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese tecniche di cifratura e di pseudonimizzazione, misure di minimizzazione, specifiche modalità di accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.*»

Garante nazionale: al comma 6, secondo periodo, è opportuno sostituire le parole: "Per i" con le seguenti: "*Limitatamente ai*", al fine di chiarire che il consenso quale ulteriore misura di garanzia può essere previsto esclusivamente con riferimento ai dati genetici.

Garante nazionale: propone di inserire, all'interno dell'articolo 2-septies, un comma del seguente tenore: «*6-bis. Ai fini del rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui articolo 32 del Regolamento, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia e nei casi individuati ai sensi del presente articolo.*». Attraverso tale norma si intende così autorizzare il trattamento di dati biometrici quando le esigenze di sicurezza e integrità dei sistemi o delle aree (ad esempio, dei locali ove sono custoditi dati e informazioni di particolare delicatezza) richiedono un maggior grado di certezza dell'identità del soggetto legittimato all'utilizzo di sistemi o all'accesso alle aree indicate, anche al fine di scongiurare il rischio di cessione illegittima o di furto di credenziali.

Garante nazionale: afferma che non è del tutto chiaro il rapporto tra le disposizioni dei primi tre commi. Chiede di valutare l'opportunità di coordinare meglio le relative previsioni.

UGL: propone di valutare con attenzione la questione dei contrassegni sui veicoli ad indicare la disabilità della persona; alla luce dell'innovazione tecnologica potrebbe non essere più necessaria l'esposizione.

Confcommercio: propone di aggiungere, al primo periodo, dopo le parole: "Le misure di garanzia sono adottate", le parole: «*in caso di trattamenti di notevoli quantità di dati genetici, biometrici e relativi alla salute.*»

Confartigianato: propone di specificare che le misure di garanzia si applicano limitatamente ai trattamenti su larga scala.

diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del Regolamento;

b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;

d) l'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia;

e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia;

g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

i) l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;

l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del *rating* di legalità delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.

5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.

6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le Prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il decreto è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.

Art. 2-novies
(Inutilizzabilità dei dati)

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Garante nazionale: ritiene opportuno assicurare un corretto coordinamento con la disciplina sulla valutazione, in sede giudiziaria, della validità, efficacia e utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a norme legislative o regolamentari. A tal proposito, considerato che l'art. 160 riformulato dal decreto riguarda ormai soltanto i trattamenti di cui all'art 58 del Codice, sarebbe opportuno separare la disposizione contenuta nel comma 5 dal resto dell'articolo 160, introducendo un apposito art. 160-bis, al quale l'art. 2-novies faccia rinvio con una clausola di salvaguardia.

Associazione italiana Internet provider: sottolinea la necessità di evitare che l'accesso ai dati di traffico telematico, di ubicazione e ai servizi di intercettazione da parte dell'autorità giudiziaria avvenga senza il rispetto delle forme previste dal codice di procedura penale. A tal fine suggerisce l'inserimento di uno specifico comma: «2. Non sono utilizzabili nel procedimento penale i dati di traffico telematico oggetto di conservazione obbligatoria e i risultati delle attività di intercettazione o captazione informatica se acquisiti o comunque ricevuti dall'autorità giudiziaria senza la notifica al fornitore di servizi di comunicazione elettronica del provvedimento che dispone la misura, o in violazione delle regole in materia di notifica ed esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 253, 254, 254bis, 256, 266, 266-bis, 317 del Codice di procedura penale o dei provvedimenti emanati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali».

Organismo congressuale forense: Ritiene che la disposizione andrebbe coordinata con le disposizioni processuali sulla prova e propone di aggiungere: «In ogni caso, l'utilizzazione processuale dei dati, comunque raccolti, ai fini della prova è consentita ai sensi dell'art. 160».

TITOLO I-TER
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 2-decies

(Limitazioni ai diritti dell'interessato)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.

Articolo 2-undecies

(Limitazioni per ragioni di giustizia)

1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 23 del Regolamento.

Garante nazionale: segnala la necessità di espungere il riferimento al "responsabile del trattamento" in quanto i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento sono esercitabili solo nei confronti del titolare del trattamento.

Garante nazionale: ritiene che occorra inserire, dopo le parole "l'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e senza ritardo all'interessato" le parole «a meno che ciò possa compromettere le finalità della comunicazione medesima». Ciò in quanto l'ostensione di informazioni all'interessato, ove non sia prevista la possibilità di una loro limitazione, potrebbe vanificare la ratio della norma che comprime l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali in presenza di interessi ritenuti di particolare tutela.

Garante europeo: rileva che è stata eliminata impropriamente la necessità che, si possano ritenere effettuati per ragioni di giustizia i soli trattamenti di dati personali "direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari o di controversie, o che in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale". In termini più generali, soprattutto a seguito dell'art. 16 del TFUE, la magistratura non è, in questi temi, una zona franca, anche in materia penale. C'è, quindi, un problema di necessaria individuazione di un meccanismo indipendente di supervisione. Il decreto n. 51 del 2018, di attuazione della direttiva n. 680/2016, ha escluso che il Garante sia l'organo di supervisione per le

ABI: propone di integrare l'elencazione aggiungendo anche un riferimento alle disposizioni di contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Questa la formulazione alternativa del comma 1: «1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, se i trattamenti di dati personali sono effettuati: a) in base alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2007 e successive modificazioni in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa; b) in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria».

CGIL e Istituto italiano per la privacy: propongono di inserire, tra i casi di limitazione ai diritti dell'interessato, una lettera relativa alla tutela dell'identità del dipendente che segnala illeciti (*whistleblower*).

ABI: Propone di inserire un comma 1-bis: «L'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione, la cancellazione o l'opposizione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento».

ABI: propone la soppressione del comma 3 che, nella sua formulazione, sembra rimettere in gioco la possibilità per l'interessato di esercitare i diritti.

Organismo congressuale forense: ritiene inadeguata la tutela dei dati dei soggetti coinvolti ma non rilevanti ai fini dell'indagine e propone di inserire un ultimo comma: «4. Nei casi regolati dai commi che precedono, i dati relativi agli interessati il cui mantenimento agli atti non abbia giustificazione oggettiva e comprovata devono essere immediatamente cancellati. Il Garante vigila sull'esecuzione tempestiva di tale adempimento a richiesta dell'interessato».

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

3. Si applica l'articolo 2-decies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.

4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.

Art. 2-duodecies

(Diritti riguardanti le persone decedute)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei

autorità giudiziarie preposte a funzioni di prevenzione, accertamento e repressione dei reati. La scelta può essere legittima, ma in tal caso resta individuare chi svolga tale funzione indipendente. La mancanza di un organo di supervisione indipendente in questa materia, si tratti di quella penale come previsto in attuazione della predetta direttiva oppure delle ragioni di giustizia previste dall'articolo 2-undices, rappresenta una violazione dell'articolo 8 della Carta dei Diritti Fondamentali e dell'articolo 16 TFUE.

Garante nazionale: ritiene che occorra inserire, al comma 2, dopo le parole "l'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e senza ritardo all'interessato" le parole "*a meno che ciò possa compromettere le finalità della comunicazione medesima*". Ciò in quanto l'ostensione di informazioni all'interessato, ove non sia prevista la possibilità di una loro limitazione, potrebbe vanificare la ratio della norma che comprime l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali in presenza di interessi ritenuti di particolare tutela.

Garante europeo: sottolinea l'erroneità della formulazione del testo nella parte in cui si riferisce alla indipendenza dei procedimenti giudiziari.

CNF: propone l'inserimento del seguente periodo al comma 4: «*Si intendono effettuati per motivi di giustizia i trattamenti degli avvocati limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intenderlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico*».

ABI: Propone la soppressione di questo articolo o, in alternativa, la sua riformulazione: «*1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato in forza di apposito mandato conferito dallo stesso interessato, o per ragioni familiari*».

Istituto italiano per la privacy: si chiede se con l'espressione "che agisce a tutela dell'interessato" si intenda fare riferimento al deceduto ovvero al portatore di un "interesse proprio".

UGL: esprime perplessità in ordine all'impossibilità per gli interessati, ad iniziare dai familiari, di rimuovere un consenso dato da una persona deceduta ad una società dell'informazione.

Garante nazionale: ritiene utile garantire che la volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di accesso ai dati che lo riguardano non sia condizionata da eventuali valutazioni predeterminate da terzi. Suggestisce, pertanto, di inserire all'interno della norma un ulteriore comma dal seguente tenore: «*3-bis. Sono nulle le clausole contrattuali che prevedono disposizioni in contrasto con quanto stabilito dai commi 2 e 3*». Chiede inoltre di valutare l'opportunità di assicurare un migliore coordinamento della disposizione in esame con la disciplina civilistica rilevante, in particolare in ordine alle implicazioni del divieto di cui ai commi 2 e 3 sull'esercizio, da parte dei terzi, dei diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difesa in giudizio.

diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

TITOLO I-QUATER
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Articolo 2-terdecies

(Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati)

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Garante europeo: ritiene che il comma 1 contenga una «specificazione che quasi intenerisce. Il titolare del trattamento è infatti l'organizzazione nel suo complesso, anziché una persona fisica, ed è quindi normale che esistano, in un'organizzazione pubblica o privata, diversi incaricati del trattamento.» Si chiede poi quale sia il senso (rispetto al regolamento europeo che investe sull'accountability) del riferimento alle modalità più opportune per autorizzare gli incaricati del trattamento, di cui al comma 2.

Confesercenti: ritiene che il d.lgs dovrebbe chiarire che alle micro, piccole e medie imprese non si applicano gli adempimenti previsti dagli articoli 30, 35 e 37 del Regolamento, relativi a registro delle attività di trattamento, valutazione di impatto, responsabile della protezione dei dati.

ANP (Dirigenti scolastici): chiede che sia introdotta una esplicita previsione secondo la quale la nomina del Responsabile della protezione dei dati deve essere effettuata a livello di amministrazione centrale o periferica e non dalla singola scuola, individuando un apposito ufficio (regionale o nazionale) con personale che sia in grado di fornire anche consulenza.

CNF: propone che la rubrica venga modificata in «Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti autorizzati». I soggetti designati sono infatti estranei al Regolamento.

Organismo congressuale forense: ritiene che la norma faccia riferimento solo ai dipendenti e non detti regole per attività svolte in regime di collaborazione autonoma ma sotto il coordinamento. Propone dunque di aggiungere al primo comma e al secondo, alla fine, le parole «e/o coordinamento».

Avv. De Cristofaro: ritiene necessario evitare di aggravare gli adempimenti a carico dell'impresa/titolare; suggerisce che la norma preveda – espressamente – che tra «le modalità più opportune che il titolare può adottare ci sono anche l'autorizzazione verbale o implicita nel proprio contratto di lavoro sulla base delle mansioni assegnate al dipendente. Suggerisce di non integrare quanto attualmente previsto dall'art. 29 del Regolamento, lasciando all'impresa/titolare decidere sulla propria organizzazione interna.

AIGA: propone l'inserimento di un comma aggiuntivo, in base al quale: «Il titolare o il responsabile del trattamento dei dati individuano il responsabile della protezione dei dati ai sensi degli art. 37 del Regolamento, tra gli avvocati iscritti all'albo, ovvero mediante una società tra professionisti istituita ai sensi dell'art.10, comma 10 della L.183/2011 (D.M. n. 34/2013)».

Art. 2-quaterdecies

(Trattamento che presenta rischi specifici per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico)

1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che può presentare rischi particolarmente elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

Garante nazionale: ritiene che la locuzione "rischi particolarmente elevati" possa introdurre una nuova categoria di trattamenti i quali richiederebbero un intervento interpretativo per individuare le fattispecie soggette all'autorizzazione preliminare, di difficile apprezzamento da parte dei titolari e di dubbia compatibilità con il Regolamento che, agli articoli 35 e 36, fa riferimento solo a "rischi elevati". Pertanto, si suggerisce di espungere l'avverbio "particolarmente".

Osservatorio 679: ritiene che la disposizione contrasti il principio di responsabilizzazione del trattamento. Ove si volesse mantenere la norma occorrerebbe specificare che nei casi prospettati dalla stessa occorre l'autorizzazione del garante (la norma fa riferimento solo a misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato).

Avv. De Cristofaro: contesta questa disposizione, che non lascia all'impresa/titolare il compito di svolgere una valutazione del rischio, coinvolgendo invece il Garante. Ritiene che essa contrasti con il principio di "responsabilizzazione".

Prof. Punzi: ritiene che la previsione di provvedimenti di carattere generale adottati dal Garante contrasti con il Regolamento che prevede, al più, la facoltà per il titolare del trattamento di consultare preventivamente l'autorità di controllo.

Art. 2-quinquiesdecies

(Organismo nazionale di accreditamento)

1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento è l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente l'esercizio di tali funzioni con riferimento a una o più categorie di trattamenti.

Garante europeo: ritiene che non sia comprensibile cosa possa accadere nel caso in cui il Garante decida di svolgere una funzione di accreditamento. Non si comprende in particolare se in tal caso l'organismo nazionale, pur incaricato all'inizio, possa continuare a svolgere tali funzioni in parallelo al Garante stesso.

Capo III**Modifiche alla Parte II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196****Articolo 3****Modifiche alla rubrica e al Titolo I della Parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

1. La rubrica della Parte II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituita dalla seguente: "Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del Regolamento".

Garante nazionale: ritiene opportuno estendere all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali diverse da quelle penali l'obbligo di designazione del responsabile della protezione dati, coerentemente con la scelta compiuta in occasione del recepimento della direttiva (UE) 2016/680, relativamente ai trattamenti svolti dall'autorità giudiziaria nell'esercizio della funzione giurisdizionale in sede penale.

2. Al Titolo I della Parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del Titolo I, è inserito il seguente:

TITOLO 0.I
Disposizioni sulla base giuridica
Articolo 2-*sexiesdecies*
(Base giuridica)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento.

b) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale.";

Garante europeo: ritiene che l'introduzione all'articolo 50 del Codice di una sanzione penale, in base ai criteri della tecnica legislativa dovrebbe essere collocata nella sezione relativa alle sanzioni.

c) all'articolo 52:

1) al comma 1, le parole: "per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica," sono soppresse;

2) al comma 6, le parole "dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109," sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,".

Garante europeo: ritiene gravemente erroneda la soppressione dell'inciso di cui all'art. 52, comma 2 ("per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,") del Codice in materia di pubblicazione dei dati identificativi riportati su sentenze giudiziarie, giacché tale modifica non rivestirebbe carattere meramente formale ma potrebbe incidere sulla corretta pubblicazione delle sentenze medesime. La norma riguarda infatti la possibilità che sentenze, acquisibili in base ai codici di rito, civile e penale, una volta pubblicate online, su cd-rom o supporto cartaceo, al momento della pubblicazione non riportino le generalità e altri dati identificativi dell'interessato. Le sentenze devono tuttavia essere complete dei dati necessari. Per il garante non si può, attraverso questa modifica, gettare nel panico gli uffici giudiziari e far loro pensare che debbano oscurare i nomi dalle sentenze o che i giudici debbano cambiare modalità di scrittura dei provvedimenti.

CNF: chiede che, al comma 1, dopo le parole " ... e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento", sia aggiunta la locuzione "o negli accordi di negoziazione assistita"; al comma 6, dopo le parole "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano" sia aggiunta la locuzione "anche in caso di negoziazione assistita e", nonché dopo le parole "La parte può formulare agli" sia aggiunta la locuzione "agli avvocati che assistono il procedimento di negoziazione assistita o agli".

Organismo congressuale forense: contesta la soppressione dell'inciso di cui all'art. 52, comma 1 ("per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,") che provocherebbe problemi per l'utilizzazione del duplicato del provvedimento e/o della copia ai fini degli adempimenti derivati o successivi alla fine del giudizio del grado relativo (particolarmente tema avvertito nel pct). Propone dunque di ripristinare l'inciso limitativo, oppure precisare dopo "in qualsiasi forma" "diversi dalle utilizzazioni derivanti dall'esercizio del diritto alla tutela giudiziaria" o ancora esplicitare, come nel comma 3, "in caso di riproduzione ai fini della diffusione". Il comma 4 non tiene conto delle tecnologie semantiche di anonimizzazione. Proposta sostituire col seguente: «In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, non inserite in sistemi digitali che garantiscano una adeguata anonimizzazione automatica, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato».

AIGA: ritiene che la soppressione dell'inciso al comma 1 possa generare problemi per l'utilizzazione del duplicato del provvedimento e/o della copia ai fini degli adempimenti successivi al giudizio, ovvero anche nell'esecuzione del provvedimento giudiziario sopprimendo i dati indetificativi degli interessati. Propone dunque di lasciare invariato l'inciso o, in alternativa, di precisare, prima

A.G. 22	Autorità garanti della protezione dei dati personali	Altri (Associazioni di categoria, sindacali, forensi, altre associazioni, esperti)
		dell'inciso: «per usi diversi dall'esercizio del diritto alla tutela giudiziaria». Prof. Ciacci: ritiene necessario mantenere l'inciso al comma 1.
Articolo 4 Modifiche alla Parte II, Titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<p>1. Alla Parte II, Titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'articolo 58 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa)</p> <p>1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 160, comma 4, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163.</p> <p>3. Con uno o più regolamenti sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-terdecies, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti.</p> <p>4. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle forze armate."</p>		
Articolo 5 Modifiche alla Parte II, Titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<p>1. Alla Parte II, Titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 59:</p> <p>1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e accesso civico";</p> <p>2) al comma 1, le parole "sensibili e giudiziari" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento" e le parole "Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico." sono soppresse;</p> <p>3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.";</p>		
<p>b) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale)</p> <p>1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.</p> <p style="text-align: center;">Garante europeo: per quanto concerne in generale le modifiche agli articoli 60 e seguenti del Codice, osserva che taluni di essi vengono integralmente riscritti senza sostanziali novità (in particolare gli articoli 96, 110 e 110-bis nei settori rispettivamente della scuola, della sanità e della ricerca scientifica), dando l'impressione che tali disposizioni mantengano tutt'oggi una loro attualità</p> <p style="text-align: center;">CNF: propone di inserire all'art. 60 un comma 1-bis, dalla seguente formulazione: «Resta fermo quanto disposto dall'art. 7-bis, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».</p>		

c) all'articolo 61:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e regole deontologiche";

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione."

laddove invece sarebbe stato opportuno procedere ad una più incisiva opera di aggiornamento.

Articolo 6

Modifiche alla Parte II, Titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla Parte II, Titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

"Art. 75

(Specifiche condizioni in ambito sanitario)

1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del Regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.

2. In applicazione dell'articolo 23, comma 1, lettera e) del Regolamento, al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività non si applica il diritto di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo Regolamento.

Garante nazionale: suggerisce di espungere il secondo comma dell'articolo 75 del Codice, così come novellato, in quanto, da un lato, il richiamo all'articolo 23, par. 1, lett. e) non rileva, prevedendo la possibilità di introdurre, limitazioni solo per finalità di sanità pubblica e sicurezza sociale e non per i trattamenti sanitari in generale; dall'altro lato, l'articolo 17, par. 3, lett. c), nonché l'articolo 20, par. 3, del Regolamento, già escludono rispettivamente l'applicabilità del diritto alla limitazione al settore della sanità pubblica e la sua applicazione di quello alla portabilità nei confronti dei trattamenti necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

b) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: "Modalità particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali";

c) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 77

(Modalità particolari)

1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;

b) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:

a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;

b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80."

d) all'articolo 78:

1) alla rubrica la parola "Informativa" è sostituita dalla seguente: "Informazioni";

2) al comma 1, le parole "nell'articolo 13, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13 e 14 del Regolamento";

3) al comma 2, le parole "L'informativa può essere fornita" sono sostituite dalle seguenti: "Le informazioni possono essere fornite" e le parole "prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "diagnosi, assistenza e terapia sanitaria";

4) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.";

5) al comma 4, le parole "L'informativa" sono sostituite dalle seguenti: "Le informazioni" e la parola "riguarda" è sostituita dalla seguente "riguardano";

6) al comma 5:

6.1. le parole "L'informativa resa" sono sostituite dalle seguenti: "Le informazioni rese";

6.2. la parola "evidenzia" è sostituita dalla seguente: "evidenziano";

6.3. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;"

6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.";

e) all'articolo 79:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.";

3) al comma 2, le parole "l'organismo e le strutture" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura o le sue articolazioni" e le parole "informativa e il consenso" sono sostituite dalla seguente: "informazione";

4) al comma 3, le parole "semplificate di cui agli articoli 78 e 81" sono sostituite dalle seguenti: "particolari di cui all'articolo 78";

5) al comma 4, la parola "semplificate" è sostituita dalla seguente "particolari";

f) l'articolo 80 è sostituito dal seguente:

"Art. 80

(Informazioni da parte di altri soggetti)

1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.

Prof. Ciacci: in relazione al comma 2 dell'art. 80 ritiene opportuno sostituire la parola "integrate" con la parola "rese".

g) all'articolo 82:

1) al comma 1, le parole da "L'informativa" fino a "intervenire" sono sostituite dalle seguenti: "Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese";

2) al comma 2: le parole da "L'informativa" fino a "intervenire" sono sostituite dalle seguenti: "Tali informazioni possono altresì essere rese", e la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile rendere le informazioni nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;"

3) al comma 3, le parole da "L'informativa" fino a "intervenire" sono sostituite dalle seguenti: "Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese" e le parole "dall'acquisizione preventiva del consenso" sono sostituite dalle seguenti: "dal loro preventivo rilascio";

4) al comma 4, le parole "l'informativa è fornita" sono sostituite dalle seguenti: "le informazioni sono fornite"

e le parole da "anche" fino a "necessario" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso in cui non siano state fomite in precedenza";

h) dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente:

"Articolo 89-bis
(Prescrizioni di medicinali)

1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica."

i) all'articolo 92:

1) al comma 1, le parole "organismi sanitari pubblici e privati" sono sostituite dalle seguenti: "strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie";

2) al comma 2, lettera a), le parole "di far valere" sono sostituite dalle seguenti: "di esercitare", le parole "ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c)," sono sostituite dalle seguenti: ", ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento," e le parole "e inviolabile" sono soppresse;

3) alla lettera b), le parole "e inviolabile" sono soppresse.

Articolo 7

Modifiche alla Parte II, Titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla Parte II, Titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

"Art. 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati."

ANP (Dirigenti scolastici): chiede un'integrazione all'art. 96, affinché previa adeguata informativa agli interessati e nel rispetto del principio di minimizzazione dei trattamenti, con rigorosa selezione da parte della scuola, sia chiaramente consentito alle scuole l'uso di foto ed immagini anche attraverso forme di pubblicazione sul sito istituzionale.

Articolo 8

Modifiche alla Parte II, Titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla Parte II, Titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici)";

b) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

"Art. 97
(Ambito applicativo)

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento."

c) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

"Art. 99

(Durata del trattamento)

1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento."

d) all'articolo 100:

1) al comma 1, le parole "sensibili o giudiziari" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento";

2) al comma 2, le parole da "opporsi" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dalle regole deontologiche.";

e) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: "Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica";

f) all'articolo 101:

1) al comma 1, le parole "per scopi storici" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica" e le parole "dell'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 5 del Regolamento";

2) al comma 2, le parole "per scopi storici" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica";

g) all'articolo 102:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.";

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

3.1 l'alinnea è sostituito dal seguente: "2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in particolare:";

3.2 alla lettera a), dopo la parola "codice" sono inserite le seguenti: "e del Regolamento";

3.3 alla lettera c) le parole "a scopi storici" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica";

h) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

"Art. 103

(Consultazione di documenti conservati in archivi)

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di notevole interesse storico è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.";

i) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: "Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica";

l) all'articolo 104:

1) alla rubrica, le parole "per scopi statistici o scientifici" sono sostituite dalle seguenti: "a fini statistici o di ricerca scientifica";

2) al comma 1, le parole "scopi statistici" sono sostituite dalle seguenti: "fini statistici" e le parole "scopi scientifici" sono sostituite dalle seguenti: "per fini di ricerca scientifica";

m) all'articolo 105:

1) al comma 1, le parole "per scopi statistici o scientifici" sono sostituite dalle seguenti: "a fini statistici o di ricerca scientifica";

2) al comma 2, le parole "Gli scopi statistici o scientifici" sono sostituite dalle seguenti: "I fini statistici e di ricerca scientifica", le parole "all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 13 e 14 del Regolamento" e le parole ", e successive modificazioni" sono soppresse;

3) al comma 3, le parole "dai codici" sono sostituite dalle seguenti: "dalle regole deontologiche" e le parole "l'informativa all'interessato può essere data" sono sostituite dalle seguenti: "le informazioni all'interessato possono essere date";

4) al comma 4, le parole "per scopi statistici o scientifici" sono sostituite dalle seguenti: "a fini statistici o di ricerca scientifica", le parole "l'informativa all'interessato non è dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "le informazioni all'interessato non sono dovute" e le parole "dai codici" sono sostituite dalle seguenti: "dalle regole deontologiche";

n) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

"Art. 106

(Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica volti a individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in conformità all'articolo 89 del Regolamento.

2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare nei casi in cui si può prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento;

f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;

g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-terdecies;

h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero;

i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

o) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:

"Art. 107

(Trattamento di categorie particolari di dati personali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.

p) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

"Art. 108

(Sistema statistico nazionale)

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.

q) all'articolo 109, comma 1, le parole "della statistica, sentito il Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "di statistica, sentiti i Ministri";

r) l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

"Art. 110

(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

s) l'articolo 110-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 110-bis

(Riutilizzo dei dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici)

1. Il Garante può autorizzare il riutilizzo dei dati, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, ad esclusione di quelli genetici, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, in conformità all'articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza.

3. Non costituisce riutilizzo il trattamento dei dati raccolti per l'attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale

Garante nazionale: ritiene che la formulazione sollevi alcuni dubbi interpretativi.

In primo luogo, la nozione di "riutilizzo" non viene definita dal decreto e pare incompatibile con quella contenuta nella normativa vigente sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Il riutilizzo a norma della predetta disciplina, richiamata peraltro anche nel considerando 154 del Regolamento, coincide infatti con l'utilizzo da parte di terzi, a fini commerciali o non commerciali, diversi da quelli iniziali per i quali le informazioni sono state prodotte, e riguarda soltanto i documenti contenenti dati pubblici (indipendentemente dal fatto che si tratti di dati personali o meno) nella disponibilità di pubbliche amministrazioni e di organismi di diritto pubblico. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione del riutilizzo, così inteso, i dati personali che non godono di un generale regime di conoscibilità ovvero quelli la cui conoscibilità è subordinata al rispetto di determinati limiti o modalità, in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa dell'Unione europea. Pertanto, se la nozione di riutilizzo andasse interpretata alla luce della predetta disciplina essa non potrebbe estendersi, in generale, ai dati sensibili e giudiziari e, in particolare, a quelli attinenti alla salute e alla vita sessuale, per il trattamento dei quali il Regolamento individua particolari

Confindustria Radio Televisioni: critica questa disposizione che limita fortemente il riutilizzo dei dati. In particolare osserva che il Regolamento fa riferimento solo alla pseudonimizzazione dei dati e non alla loro anonimizzazione; contesta l'autorizzazione preventiva al riutilizzo, ritenendola contraria al Regolamento; contesta la limitazione della possibilità di riutilizzo ai soli soggetti che effettuano principalmente attività di ricerca statistica o scientifica. Ritiene che questa disposizione violi l'art. 85 del Regolamento, che impone agli Stati di conciliare la tutela dei dati con la libertà di espressione e di informazione, in quanto rischia di limitare ingiustificatamente l'utilizzo degli archivi a fini di indagini giornalistiche.

Organismo congressuale forense: ritiene che gli oneri che il testo impone vanifichino la possibilità di riutilizzo.

Istituto italiano per la privacy: ritiene che il mantenimento del vecchio (ma recente) articolo del Codice presenti gravi problemi e rischi di limitare fortemente il riutilizzo di dati per fini di ricerca scientifica. La disposizione limita e subordina a previa autorizzazione del Garante qualsiasi riutilizzo di dati personali per fini di ricerca scientifica, in qualsiasi ambito, dovendosi dare per scontato che il concetto stesso di "riutilizzo" vada inteso come trattamento per altri scopi,

dell'attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca.

condizioni e limiti (cfr. artt. 9 e 10). Tale interpretazione contrasterebbe inoltre con quanto affermato al comma 3 del medesimo articolo 110-bis che, nell'escludere dal concetto di riutilizzo il trattamento a fini di ricerca effettuato dagli IRCSS con dati raccolti nell'ambito dell'attività clinica, fa riferimento a casi di utilizzo ulteriore di dati non da parte di terzi, bensì del medesimo titolare del trattamento. Se con tale nozione si vuole, invece, fare riferimento a trattamenti ulteriori, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, di dati personali inizialmente raccolti per altri scopi (ai sensi dell'articolo 6, par. 4 del Regolamento), indipendentemente dal fatto che questo sia effettuato dal medesimo titolare o da titolari diversi (distinzione che peraltro non si rinviene nel nuovo quadro giuridico introdotto dal Regolamento), la disposizione contenuta nell'articolo 110-bis appare superflua in quanto l'articolo 5, par. 1, lett. b) del Regolamento qualifica già le ulteriori finalità di ricerca scientifica e statistiche eventualmente perseguite come compatibili con quelle iniziali, purché l'ulteriore trattamento sia effettuato in conformità alle garanzie previste dall'articolo 89 del Regolamento. Inoltre, l'ulteriore trattamento a fini scientifici o statistici di dati raccolti per altri scopi è già consentita sulla base dei presupposti di liceità del trattamento individuati dagli articoli 6 e 9 del Regolamento (cfr., in particolare, art. 6, par. 1., lett. a, o f e art. 9 par. 2 lett. j) e secondo le modalità previste dall'articolo 89 dello stesso, dalla disciplina del Codice, così come emendata dallo schema di decreto in esame (cfr. artt. 104-110 e art. 2.0, commi 3 e 4, che fa salve le regole deontologiche vigenti per i trattamenti a fini scientifici e statistici, ferma restando la verifica della loro compatibilità con il nuovo quadro giuridico europeo da parte del Garante), nonché dalle altre rilevanti disposizioni di settore (cfr. per l'accesso di soggetti terzi ai dati raccolti a fini statistici, art. 5-ter del d.lgs n. 33 del 2013, nonché, più in generale, per i trattamenti a fini statistici, d.lgs. n. 322 del 1989). Conseguentemente, il potere del Garante di autorizzare i trattamenti ulteriori non dovrebbe essere escluso per i dati genetici.

Infine, la previsione di un'autorizzazione specifica da parte del Garante per ciascun trattamento ulteriore, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, di dati personali inizialmente raccolti per altri scopi, non accompagnata dalla possibilità di rilasciare altresì, ove possibile, provvedimenti autorizzativi di tipo generale, in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, rischia di irrigidire eccessivamente le attività poste in essere in questo settore.

In conclusione, tutto ciò considerato, qualora le disposizioni di cui all'articolo 110-bis si volessero mantenere, il termine "riutilizzo" andrebbe innanzitutto sostituito, ovunque ricorra, con quello di "trattamento ulteriore da parte di terzi" (cfr. in tal senso, il considerando 50 del Regolamento). In secondo luogo, le predette disposizioni andrebbero coordinate meglio con le norme di settore sopra richiamate, specificando in particolare che l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti e, in questo caso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Infine, il terzo comma andrebbe riformulato specificando che il trattamento a fini di ricerca da parte degli IRCSS dei dati raccolti per l'attività clinica è effettuato nel rispetto di quanto prevede il Regolamento e in particolare dell'articolo 89 dello stesso.

successivi, non previsti nell'informativa resa agli interessati. Viceversa, il considerando 50 e l'art. 5.1.b) del Regolamento danno per presunta la compatibilità di scopo del riutilizzo di dati per finalità di ricerca scientifica; inoltre l'art. 89 del Regolamento dà sì potere di specificazione agli Stati Membri in tali materie, ma solo con riferimento alla limitazione di determinati diritti degli interessati e non con riferimento alle condizioni di liceità e alle basi giuridiche. Raccomanda di limitare il perimetro di applicazione di tale articolo con riguardo al solo trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute, unico ambito per cui, giusto l'art. 9.4 RGPD, uno Stato possa apporre ulteriori limitazioni per tali finalità.

Prof. Punzi: contesta l'esclusione del riutilizzo per i dati genetici ritenendo che questa previsione possa arrecare gravissimi danni al progresso della ricerca scientifica; si chiede quale sia la ratio del divieto se è comunque garantita la trattazione in forma anonima.

Articolo 9

Modifiche alla Parte II, Titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla Parte II, Titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro";

Organismo congressuale forense: ritiene che le norme sul lavoro siano dispersive e non coordinate e auspica una «riserva di legislazione coerente sostitutiva idonea alla semplificazione, sistematizzazione e razionalizzazione della materia».

b) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:

"Art. 111

(Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.

c) dopo l'articolo 111 è aggiunto il seguente:

"Art. 111-bis

(Informazioni In caso di ricezione di curriculum)

1. Le informazione di cui all'articolo 13 del Regolamento e il consenso al trattamento non sono dovuti in caso di ricezione di curriculum spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Le informazioni vengono comunque fornite al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum.

Garante nazionale: al fine di meglio coordinare la disposizione con i principi del Regolamento, che esigono che l'interessato sia sempre informato in ordine al trattamento dei dati che lo riguardano, propone di rivedere la norma nei termini di seguito indicati: «1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all'articolo 6, par. 1, lett. b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati presenti nei curricula non è dovuto».

Confindustria: andrebbe meglio precisato che, ai fini del trattamento dei dati personali contenuti nei CV spontaneamente inviati non è necessario acquisire il consenso.

d) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: "Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro";

Garante nazionale: osserva che la proposta nuova rubrica va riferita, più correttamente, al Capo II e non al Capo III del Titolo in questione. La rubrica del Capo III del Codice, invece, va integrata con il riferimento al "lavoro agile" (si suggerisce la seguente locuzione: "Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro").

UGL: critica la modifica della rubrica, che elimina il riferimento al divieto di controllo a distanza e telelavoro, in quanto potrebbe ingenerare in parte del mondo datoriale la convinzione che sia possibile monitorare tutte le attività del lavoratore dipendente.

e) all'articolo 114:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Raccolta di dati, pertinenza e garanzie in materia di controllo a distanza");

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.";

Garante nazionale: propone di mantenere l'art. 114 del Codice inalterato nel testo attualmente vigente (confermando cioè il mero rinvio all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori), mentre suggerisce di perfezionare la rubrica come segue: "Garanzie in materia di controllo a distanza". Il riferimento all'articolo 10 del decreto legislativo n. 276 del 2003 deve essere, invece, inserito, *ratione materiae*, nell'articolo 113 del Codice, che già rinvia all'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori in tema di divieto per il datore di lavoro di svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose e sindacali dei lavoratori. Il predetto articolo 10, infatti, ha esteso il divieto di indagini anche alle agenzie di lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati ad operare in tale settore.

f) all'articolo 115:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico)";

2) al comma 1, le parole "e del telelavoro" sono sostituite dalle seguenti: "del telelavoro e del lavoro agile";

g) all'articolo 116, comma 1, le parole "ai sensi dell'articolo 23" sono sostituite dalle seguenti: "dall'interessato medesimo".

Articolo 10

Modifiche alla Parte II, Titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla Parte II, Titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico";

UGL: critica la modifica della rubrica, suggerendo di mantenere il riferimento a banche e assicurazioni.

b) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: "Assicurazioni";

c) all'articolo 120:

1) al comma 1, le parole "private e di interesse collettivo (I8V AP)" sono soppresse;

2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

Articolo 11**Modifiche alla Parte II, Titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

1. Alla Parte II, Titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: .

a) all'articolo 121:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Servizi interessati e definizioni)";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:

a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;

c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza."

b) all'articolo 122, comma 1, le parole "con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" e il terzo periodo, sono soppressi;

Garante europeo: ritiene particolarmente controversa la disciplina di modifica del Titolo X, del Codice, giacché tale Titolo X dovrà essere rivisitato tra pochi mesi per effetto di una integrale rivisitazione del cosiddetto Regolamento sulla e-privacy. Ricorda che consolidati principi giurisprudenziali europei prescrivono che quando una norma europea è in dirittura d'arrivo, gli stati membri debbano astenersi dall'intervenire oppure legiferare nel senso prefigurato dal legislatore europeo. Il trilogio europeo, tuttavia, non si è ancora completato. La novellazione di queste norme comporterebbe anche la loro ri-notifica, per confermare all'Europa che esse costituiscono attuazione della direttiva e-Privacy, modificata nel 2009. Confuso sarebbe inoltre il messaggio che verrebbe dato ai titolari del trattamento. Era invece, e rimane urgente, la necessità che il nostro Paese metta mano all'attuale inosservanza delle regole europee concernenti le comunicazioni commerciali indesiderate, l'uso indebito dei dati degli elenchi telefonici per finalità di comunicazione commerciale, l'uso non corretto del database unico degli operatori economici e infine, il manifesto, reiterato e pacifico malfunzionamento del registro delle opposizioni disciplinato nell'articolo 130 del Codice.

Assotelecomunicazioni: propone di limitarsi all'adeguamento minimo al Regolamento, in vista dell'emanazione del nuovo regolamento e-privacy (proposta COM(2017) 10), e di adoperarsi per evitare quanto più possibile sovrapposizioni tra i due regolamenti.

Garante nazionale: occorre sopprimere unicamente le parole "di cui all'articolo 13, comma 3", in quanto l'informativa deve essere resa ora ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento, lasciando sopravvivere la previsione della possibilità di informare gli interessati "con modalità semplificate". Infatti, va tenuto presente che nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica, che includono anche il trattamento attraverso siti web, il ricorso a modalità

Avv. De Cristofaro: ritiene non chiara la ratio dell'abrogazione dei provvedimenti del Garante sui cookies che consentono modalità semplificate di fornitura dell'informativa, quanto meno fino all'approvazione dell'e-privacy regulation.

A.G. 22	Autorità garanti della protezione dei dati personali	Altri (Associazioni di categoria, sindacali, forensi, altre associazioni, esperti)
	semplificate per informare gli interessati appare necessario al fine di non rendere sproporzionato l'adempimento e rendete di immediata comprensione il trattamento che si intende effettuare, agevolando la "navigazione" nei siti medesimi (si pensi all'archiviazione dei c.d. cookie sui terminali degli interessati da parte dei siti Internet visitati).	
<p>c) all'articolo 123:</p> <p>1) al comma 4, le parole "l'informativa di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento";</p> <p>2) al comma 5, le parole "ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "a persone che, ai sensi dell'articolo 2-terdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano" e le parole "dell'incaricato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona autorizzata";</p>		
<p>d) all'articolo 125, comma 1, è aggiunto., in fine, il seguente periodo: "Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.";</p>		
<p>e) all'articolo 126, comma 4, le parole "ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30," sono sostituite dalle seguenti: "a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'articolo 2-terdecies, che operano" e le parole "dell'incaricato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona autorizzata";</p>		
<p>f) l'articolo 129 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 129 (Elenchi del contraenti)</p> <p>1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa dell'Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.</p> <p>2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per le finalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.</p>		
<p>g) all'articolo 130:</p> <p>1) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.";</p> <p>2) al comma 3, le parole "23 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "6 e 7 del Regolamento" e le parole "del presente articolo" sono soppresse;</p> <p>3) al comma 3-bis, le parole "all'articolo 129, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1 del predetto articolo," e le parole "di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale";</p> <p>4) al comma 3-ter, lettera b), le parole "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" sono sostituite dalle seguenti "codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";</p> <p>5) al comma 3-ter, lettera f), le parole "di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale";</p> <p>6) al comma 3-ter, lettera g), le parole "degli articoli 23 e 24" sono sostituite dalle seguenti "degli articoli 6 e 7 del Regolamento";</p> <p>7) al comma 5, le parole "all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli da 15 a 22 del Regolamento";</p> <p>8) al comma 6, le parole "dell'articolo 143, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 58 del Regolamento";</p>		<p>Confartigianato: valuta positivamente il mantenimento dell'art. 130, comma 4 che – in materia di marketing diretto – consente al titolare del trattamento di utilizzare, anche senza l'ottenimento del consenso, gli indirizzi di posta elettronica forniti dall'interessato nell'ambito della vendita di un prodotto o servizio, al fine di proporre prodotti o servizi analoghi. Propone di inserire un'ulteriore modifica all'art. 130: 6-bis) al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo <i>“La presente disposizione si applica anche nel caso di invio di sms, mms e di utilizzo dei social media o della posta cartacea.</i></p>

h) all'articolo 131, la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Informazioni a contraenti e utenti)";

i) all'articolo 132:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole ", ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-decies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.";

2) al comma 5, le parole "ai sensi dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "dal Garante secondo le modalità di cui all'articolo 2-quaterdecies" e le parole da "nonché a:" a "d)" sono sostituite dalle seguenti: ""nonché ad";

3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.";

Garante nazionale: la conferma del termine di conservazione fino a 72 mesi, introdotto dalla legge n. 167 del 2017, determina rilevanti criticità in ordine al rispetto del principio di proporzionalità tra esigenze investigative e limitazioni del diritto alla protezione dei dati dei cittadini, affermato dalla Corte di giustizia UE con le sentenze *Digital Rights Ireland* e *Tele2 e Watson*. In ragione della incompatibilità della deroga con il principio di proporzionalità (come interpretato dalla Corte di giustizia nelle richiamate sentenze) e al fine di garantire la piena conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea, si valuti l'opportunità di espungere dallo schema di decreto l'articolo 11, comma 1, lett. i), numero 3, e per l'effetto il neo introdotto comma 5-bis dell'articolo 132 del Codice. Per completare il riassetto normativa in questione, è, inoltre, necessario anche abrogare espressamente l'art. 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

Garante europeo: Sottolinea che la soluzione italiana soffre di un'insanabile e manifesta contrarietà rispetto al quadro europeo. La violazione dei principi è fragorosa e sonora. Il termine di sei anni per la conservazione dei dati di traffico non è contemplato nemmeno nei paesi più marcatamente totalitari e non ha eguali in nessuno dei paesi democratici. La Corte di giustizia ha fissato un limite assai più breve, e che l'ordinamento tedesco ha individuato in poche settimane. La Convenzione di Budapest prevede che ci possano essere tecniche sostitutive, come ad esempio il freezing dei dati. L'esperienza dimostra poi che l'investigazione si basa sempre di più su altre tecniche di indagine, ad esempio i trojan horse. Nel 95 per cento dei casi, i dati richiesti riguardano gli ultimi sei mesi. Il fatto poi che tale modifica sia stata operata in un atto italiano che serviva a porre rimedio ad eventuali infrazioni, rappresenta una rilevante contraddizione.

Assotelecomunicazioni, Associazione italiana internet provider e ANORC-AIFAG: condividono le riserve espresse dal Garante e propone di stralciare la norma, altresì abrogando espressamente le connesse disposizioni contenute nella Legge europea 2017.

CNF: chiede di stralciare il comma 5-bis.

l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti:

"Art. 132-ter

(Sicurezza del trattamento)

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.

3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.

5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 132-quater

(Informazioni sui rischi)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Associazione italiana internet provider: propone di sostituire la nozione di "rischio" con quella penalistica di "pericolo concreto" esemplificata nell'art. 423 comma 2 del Codice penale e propone le seguenti modifiche all'art. 132-ter:

-al comma 2 dopo le parole "il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta", *inserire le seguenti:* "sui sistemi informatici, telematici e sulle infrastrutture sotto il suo diretto controllo";

-al comma 3, dopo le parole "i soggetti che" *inserire le seguenti:* "utilizzando a qualsiasi titolo giuridico i servizi offerti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica" e dopo le parole "garantiscono che i dati personali", *inserire le seguenti:* "siano protetti ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento";

--al comma 4 dopo le parole "le misure di cui ai commi 2 e 3", *inserire le seguenti:* "adottate in adempimento dei rispettivi obblighi, dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e dai soggetti che utilizzano i loro servizi";

al comma 5 dopo le parole: "Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali" *inserire le seguenti:* "che gli abbonati non possono proteggere autonomamente" e dopo le parole "rete pubblica di comunicazioni" *inserire le seguenti:* "del quale utilizza la rete".

Associazione italiana internet provider: propone la sostituzione dell'articolo 132-quater con il seguente: «1. Fermi restando gli obblighi per gli abbonati e gli utenti di adottare autonomamente adeguate misure di sicurezza per proteggere le loro comunicazioni, il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni informa i fornitori di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ai quali fornisce accesso alla propria rete, se sussiste un particolare pericolo concreto di violazione della sicurezza della propria rete, indicando, quando il pericolo concreto è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi

e i relativi costi presumibili. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni comunica le stesse informazioni al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le rende disponibili tramite pubblicazione sulla pagina principale del proprio sito internet».

Save the Children: Analogamente alle considerazioni espresse in merito all'art. 2-quinquies, si suggerisce di prevedere che informazioni aventi un linguaggio chiaro, conciso e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell'interessato/a, specie in caso di soggetti minorenni, siano fornite anche all'art. 132-quater dal fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico nei confronti degli abbonati e, ove possibile, degli utenti, in merito alla sussistenza di un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete. Propone la seguente riformulazione: «1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

Articolo 12

Modifiche alla Parte II, Titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

I. Alla Parte II, Titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Giornalismo, libertà di informazione e di espressione";

b) all'articolo 136, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole "si applicano" inserire le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,";

2) alla lettera c), la parola "temporaneo" è soppressa e le parole "nell'espressione artistica" sono sostituite dalle seguenti: "nell'espressione accademica, artistica e letteraria";

c) l'articolo 137 è sostituito dal seguente:

"Art. 137

(Disposizioni applicabili)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quaterdecies;

b) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

d) all'articolo 138, comma 1, le parole "dell'articolo 7, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento";

e) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: "Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero";

f) l'articolo 139 è sostituito dal seguente:

Confindustria Radio televisioni: riscontra una criticità nella previsione di "occasionalità" del perseguimento delle relative finalità, che non può conciliare con la libertà d'espressione e di informazione strutturata e professionale.

"Art. 139

(Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui all'articolo 13 e 14 del Regolamento.

2. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente articolo e l'adozione delle regole deontologiche, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

4. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 2-quater.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento.

Garante nazionale: con riferimento a quanto previsto per il codice deontologico dell'attività giornalistica dall'art. 139, comma 2, è opportuno chiarire meglio che la norma è destinata ad avere effetti anche oltre il periodo transitorio, sopprimendo le parole da: "Nel periodo compreso", fino a: "successivamente", conseguentemente collocando la disposizione all'ultimo comma dell'articolo.

Save the Children: Propone di integrare la formulazione del comma 2, nei seguenti termini: «2. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente articolo e l'adozione delle regole deontologiche, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, ed in particolare a garanzia degli interessati minori di età, che il Consiglio è tenuto a recepire».

Capo IV**Modifiche alla Parte III e agli allegati del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196****Articolo 13***Modifiche alla Parte III, Titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*

1. Alla Parte III, Titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del Capo I, è inserito il seguente:

Capo 0.1 – Forme alternative di tutela

Articolo 140-bis

(Forme alternative di tutela)

1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

Organismo congressuale forense: ritiene che i commi 2 e 3 dell'art. 140 novellato, stabilendo l'alternatività della tutela e l'improponibilità della domanda giudiziaria combinate con l'art. 142, co. 2, che non prevede l'assistenza tecnica, unitamente alla natura espressamente non più amministrativa in relazione alla soppressione di cui all'art. 141 nuovo testo ed alla sede non giurisdizionale, realizzano una violazione del diritto di difesa e di assistenza tecnica ai sensi della CEDU e dell'art. 24 Cost. e delle norme sulla giurisdizione art. 111 cost.

Istituto italiano per la privacy: la disposizione che prevede l'alternatività fra reclamo o ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria è giudicata incompatibile con gli artt. 77-79 del Regolamento, che cominciano sempre con "Fatto salvo" (art. 77 Reg. sui reclami: "Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale; Art. 79 Reg., sui ricorsi giurisdizionali: " Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile).

AIGA: ritiene che la condizione di alternatività della tutela imponga la necessità della difesa tecnica del cittadino attraverso un avvocato; circostanza che non può ritenersi soddisfatta attraverso la possibilità di dare mandato ad un "ente del terzo settore". Propone, all'art. 140-bis, dopo le parole "all'autorità giudiziaria", di aggiungere l'inciso: «assistito da un avvocato iscritto all'albo».

b) al capo I, le parole "Sezione I - Principi generali" sono soppresse;

c) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:

"Art. 141

(Reclamo al Garante)

1. L'interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.";

d) dopo l'articolo 141, le parole "Sezione II - Tutela amministrativa" sono soppresse;

Save the Children: suggerisce di inserire un ulteriore comma, dalla seguente formulazione: «2. Il Garante si impegna a predisporre adeguati strumenti, procedure semplificate e modulistiche facilmente accessibili e comprensibili dall'esercente la responsabilità genitoriale che presenti reclamo per conto del minore, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali di quest'ultimo».

e) l'articolo 142 è sostituito dal seguente:

"Art. 142
(Proposizione del reclamo)

1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.

2. Il reclamo è sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali.

3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il Garante predispose un modello per il reclamo da pubblicare nel proprio sito istituzionale e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonché modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

Organismo congressuale forense: per evitare profili di incostituzionalità propone di riscrivere il comma 1: «1. Il reclamo è proposto secondo le disposizioni processuali dell'art.10 del Decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 come modificato dall'art. 17 del presente decreto». [NDR. La formulazione non è corretta].

Organismo congressuale forense: propone di sostituire il comma 2 con la seguente formulazione: «*Il reclamo è presentato dall'interessato o, su mandato di questi, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e della libertà degli interessati, assistito da un avvocato iscritto all'albo professionale*».

AIGA: propone di sostituire il comma 2 con il seguente: «*Il reclamo è presentato dall'interessato, assistito da un avvocato iscritto all'albo anche attraverso un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e della libertà degli interessati*».

Save the Children: Suggestisce la seguente riformulazione: «*2. Il reclamo è sottoscritto direttamente dall'interessato o dall'esercente la responsabilità genitoriale, nel caso in cui il suddetto reclamo sia stato presentato per conto del minore, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali di quest'ultimo. In caso di apposito mandato conferito dall'interessato, il reclamo può essere sottoscritto, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali*».

Istituto italiano per la privacy: ritiene occorra prevedere la rappresentanza attraverso avvocato.

Prof. Sarzana di S.Ippolito: ritiene che la disposizione ponga dubbi sia sul necessario esercizio della difesa tecnica, che viene esclusa dal comma 2, prevedendo di fatto che le associazioni del terzo settore possano svolgere lo stesso ruolo di legali iscritti all'albo, sia sullo svolgimento del "processo" davanti alla stessa Autorità che è demandato ad un regolamento amministrativo (previsto dal comma 5) senza che vengano definiti in via primaria i principi del contraddittorio tipici delle norme di procedura stabilite con leggi primarie delle altre Authority pubbliche. Ciò pone il procedimento davanti al Garante tratteggiato dallo schema di decreto molto al di sotto degli standard comunitari e nazionali in tema di procedimenti sanzionatori. La norma ad esempio non prevede alcuna maggior e più organica separazione tra funzioni istruttorie-d'accusa e funzione decisorie né prevede se non in via molto sfumata e con richiamo ad un atto regolamentare successivo, alcun obbligo di contraddittorio e ciò appare in grado di determinare un vulnus nel procedimento amministrativo conformato ai principi di cui all'art. 6 CEDU.

f) l'articolo 143 è sostituito dal seguente:

"Art. 143
(Decisione del reclamo)

1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

A.G. 22	Autorità garanti della protezione dei dati personali	Altri (Associazioni di categoria, sindacali, forensi, altre associazioni, esperti)
<p>3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.</p>		<p>CISL: ritiene non sia chiaro se il termine di 9 (12) mesi per decidere il reclamo sia ordinatorio o perentorio e invita a compiere una più sena ed articolata riflessione sul punto, per eliminare problematiche interpretative e garantire un effettivo principio di certezza del diritto. Rileva, infatti, come in altri similari procedimenti amministrativi/ sanzionatori (ad es. CONSOB), il non avere previsto la perentorietà del termine di decisione del procedimento istruttorio per l'applicazione delle correlate sanzioni amministrative, sia tutt'ora foriero (e sin dal 1998) di interpretazioni altalenanti.</p> <p>Istituto italiano per la privacy: giudica il termine di 9 mesi eccessivamente lungo, considerando che il reclamo contiene anche quello che oggi è il ricorso al Garante (con tempistica estremamente più ridotta). Osserva inoltre che il considerando 129 Reg. prevede termini ragionevoli per le decisioni delle autorità di controllo e l'art. 78.2 Reg. richiede un esito entro 3 mesi. Per questa ragione ritiene che dovrebbe essere introdotto un termine di 3 mesi, prorogabili in determinate ipotesi.</p>
<p>4. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152.</p>		<p>Organismo congressuale forense: propone di sostituire con: «Avverso la decisione è ammesso gravame ai sensi dell'articolo 152».</p>
<p>g) l'articolo 144 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 144 (Segnalazioni)</p> <p>1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.</p>	<p>Garante europeo sottolinea la necessità di una riformulazione del comma 1 dell'art. 144 in quanto la parola: "anche" non sembrerebbe configurare un obbligo di trattazione da parte del Garante stesso. Ritiene che la modifica debba essere oggetto quindi di una riflessione stilistica. Un ripensamento in proposito deve essere riflesso anche nell'elencazione dei compiti del Garante di cui all'articolo 154.</p>	
<p>2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio."</p>		<p>Save the Children: propone di inserire un ulteriore comma: «<i>1-bis. Nei casi di cui all'art. 2-quinquies, comma 2, le suddette segnalazioni aventi ad oggetto potenziali violazioni dei suoi diritti in materia di trattamento dati e/o diritti e libertà fondamentali, potranno essere avanzate direttamente al Garante da parte del minore che abbia più sedici anni e che abbia prestato il proprio consenso. Al fine di permettere al minore l'esercizio consapevole dei suoi diritti e la presentazione delle suddette segnalazioni, il Garante si impegna a predisporre adeguati strumenti e modulistiche facilmente accessibili e comprensibili dal minore.</i>»</p>
<p>h) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1 Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelle comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo Regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria."</p>		
<p>Articolo 14 <i>Modifiche alla Parte III, Titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</i></p>		
<p>1. Alla Parte III, Titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni;</p>		
<p>a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Autorità di controllo indipendente";</p>		
<p>b) l'articolo 153 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali)</p> <p>1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che risultano di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.</p>	<p>Garante europeo: Sottolinea che per i componenti del Collegio è richiesta "comprovata esperienza" invece che la "riconosciuta competenza" della formulazione dell'attuale Codice; non comprende però perché i requisiti di nomina siano più "severi" per il segretario generale, cui si richiederebbe "elevata e comprovata qualificazione professionale" nell'articolo 156. In secondo luogo, il nuovo articolo 153 richiederebbe il possesso di esperienze più specifiche nel</p>	

2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete un'indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente.

7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.

8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami, richieste di parere o interpellazioni.

settore della protezione dei dati personali: anche in questo caso, il riferimento all'informatica andrebbe invece correlato formalmente alle nuove tecnologie.

Garante europeo: ritiene che la durata settennale dei componenti del Garante anche alla luce delle esperienze registrate negli altri Paesi potrebbe essere oggetto di riflessione.

Garante europeo: consiglia una rivisitazione della disciplina sulla imparzialità richiesta dopo la cessazione dell'incarico presso il Garante, che risulta meno stringente rispetto a quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento europeo, potendo all'uopo l'Autorità provvedere anche tramite l'adozione di un apposito codice deontologico, come peraltro già avvenuto presso altri Paesi.

c) l'articolo 154 è sostituito dal seguente:

"Art. 154
(*Compiti*)

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

b) trattare i reclami presentati ai sensi del Regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonché fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento;

c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater;

CNA: Nello svolgere questo tipo di compito, si consideri la necessità di osservare il principio di rappresentatività e di raccogliere i rilievi delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per definire regole deontologiche tese a disciplinare modalità di trattamento semplificate per micro, piccole e medie imprese.

d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

CNA: appare necessario che il Governo dettagli la portata di questo adempimento (sul punto si veda l'art. 59 del Regolamento). Infatti, nell'ambito di tale relazione, è opportuno che l'autorità di controllo informi le istituzioni italiane sull'attività svolta anche grazie al dialogo instaurato con le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per fare questo è però fondamentale prevedere presso il Garante un tavolo tecnico di confronto permanente tra l'autorità di controllo e le predette associazioni, al fine di semplificare, definire puntualmente e monitorare il quadro degli adempimenti

f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;

g) provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:

a) dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);

b) dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;

c) dal regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;

d) dal regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

e) dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;

f) dal regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;

g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.

3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le modalità specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice.

4. Il Garante collabora con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

7. Il Garante non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

d) dopo l'articolo 154 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 154-bis

(Poteri)

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:

a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'articolo 25 del Regolamento;

b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater.

2. Il Garante può invitare rappresentanti di un'altra autorità amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità amministrativa indipendente nazionale.

Confartigianato: occorre aggiungere, alla lettera a), i seguenti periodi: "Le linee guida individuano modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento in considerazione delle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE. Le linee guida prevedono ulteriori specifiche modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento per le imprese senza dipendenti, che non trattano categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento o dati relativi a condanne penali o reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento".

CNA: nell'adozione delle linee guida il garante deve tenere in debita considerazione le diverse tipologie di trattamento svolte e i relativi costi di attuazione. proporzionare il peso degli oneri amministrativi all'entità delle attività poste in essere dalle imprese titolari del trattamento dei dati.

Save the Children: la lett. a) dovrebbe essere integrato prevedendo non solo l'adozione da parte del Garante di linee guida d'indirizzo concernenti misure tecniche e organizzative attuative dei principi del Regolamento, ma anche, in modo più specifico, relative a misure tese a fornire adeguata tutela agli interessati. Suggerisce la seguente riformulazione: «a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, nonché volte a fornire adeguate forme di tutela agli interessati, anche per singoli settori o categorie di interessati, quali i soggetti minori di età, e in applicazione dei principi e delle prescrizioni di cui agli articoli 6, 25, 35 e 36 del Regolamento». Suggerisce inoltre di inserire una ulteriore lettera: «c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater. In esecuzione del presente potere e al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili, il Garante promuove l'adozione di regole deontologiche da parte di soggetti pubblici e privati, in merito al trattamento dei dati personali di soggetti minorenni. Le suddette regole deontologiche dovranno comprendere, almeno, i seguenti temi:

1. procedure di verifica dell'età del prestatore del consenso, per i casi di cui all'art. 2-quinquies, comma 2, nonché dell'esistenza della responsabilità genitoriale del soggetto che presta il consenso per il minore;

2. limiti di utilizzo delle basi giuridiche per il trattamento dei dati dei minori, residuali e alternative al consenso, ed in particolare del legittimo interesse, al fine di individuare criteri più stringenti di bilanciamento tra gli interessi del titolare del trattamento e dell'interessato minorenne, tenendo particolarmente in considerazione il superiore interesse del minore;

3. modalità e criteri di legittimazione per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento, ed in particolare del diritto all'oblio di cui all'art. 17 del GDPR, nel caso in cui oggetto del trattamento siano dati di una persona minorenne, prevedendo l'esercizio dei suddetti diritti direttamente da parte del minore, nei casi in cui il trattamento si basi sul consenso prestato ai sensi dell'art. 2-quinquies par. 2 e, in tutti gli altri casi, da parte dell'esercente della responsabilità genitoriale per conto del minore».

3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicità in Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito internet istituzionale nonché i casi di oscuramento delle generalità degli interessati.

Garante nazionale: in merito al comma 3, fa presente che i casi in cui può essere opportuno l'oscuramento possono riguardare non solo l'interessato ma anche il titolare del trattamento e tutti i soggetti citati all'interno dei provvedimenti stessi. Non è poi sufficiente prevedere l'oscuramento delle sole generalità, ma anche dei dati di contesto che possono rendere identificabili i soggetti interessati in maniera indiretta. Per tale motivo si propone di eliminare dal comma 3 l'inciso "delle generalità degli interessati".

Articolo 154-ter

(Potere di agire e rappresentanza in giudizio)

1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Garante è rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato generale dello Stato, può stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.

Garante nazionale: critica, al comma 2, il richiamo dell'art. 1 del R.D. n. 1611/1933, che prevede il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura per le Amministrazioni dello Stato, proponendo invece di riferirsi all'art. 43 del R.D., che disciplina il cd. patrocinio facoltativo per le Amministrazioni non statali autorizzate ad avvalersi dell'Avvocatura. Ricorda, in merito, che, in occasione di un contenzioso giudiziario avverso un provvedimento del Garante, è stato eccepito che la normativa italiana non soddisfa il requisito della piena indipendenza del Garante nella parte in cui prevede che lo stesso sia difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Per tale motivo, è stata presentata e pende tuttora una denuncia per infrazione contro la Repubblica Italiana presso la Commissione europea.

Garante europeo: ritiene che la previsione per il Garante di agire in giudizio nei confronti di un titolare o del responsabile del trattamento sia il risultato di un "copia e incolla" del regolamento, non accompagnato da una piena riflessione sulla sua applicazione concreta. La funzione connaturata al Garante non è quella di citare in giudizio i titolari del trattamento, ma, in primis di intervenire per esercitare i suoi poteri, difendersi se i suoi provvedimenti sono impugnati, se vi sono azioni legali di cittadini o di titolari del trattamento che non si sono rivolti al Garante, il quale, in caso di interesse pubblico, il Garante si potrebbe costituire ad adiuvandum. La possibilità che il Garante trascini soggetti in tribunale, pur se prevista dal regolamento, va plasmata in modo da renderla consona al nostro ordinamento. Il sistema inserito nel regolamento proviene dall'ordinamento irlandese, dove fino ad ora l'autorità, avendo le armi spuntate, si è vista costretta a citare in corte i soggetti interessati per far dichiarare l'inosservanza di una disposizione. I poteri del Garante saranno tuttavia più forti, quindi una formulazione diversa può esser fatta.

e) all'articolo 155, la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Ufficio del Garante)";

f) l'articolo 156 è sostituito dal seguente:

"Art. 156

(Ruolo organico e personale)

1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonché i dirigenti di prima fascia dello Stato.

Organismo congressuale forense: ritiene il comma 1 incostituzionale quanto alla limitazione dell'ambito della scelta per violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione; rileva che la disposizione non richiede una competenza specifica, in apparente violazione dell'art. 97 della Cost.

2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di centosessantadue unità. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante può riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:

- a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonché all'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento;
- b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
- d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative; al fine di adempiere ai nuovi e

più onerosi compiti da svolgere anche in ambito internazionale previsti dal Regolamento, al personale è attribuito il trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.

CGIL: propone di inserire una disposizione analoga all'attuale art. 182, co. 1, lett. a) del codice, a mente del quale il garante «a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice».

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti unità complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonché quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita Missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante può esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.

g) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

“Art. 157

(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)

1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati”.

h) l'articolo 158 è sostituito dal seguente:

"Art. 158

(Accertamenti)

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorità di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.

3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.

5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono

Organismo congressuale forense: ritiene che la norma violi gli artt. 14, 15, 24 e 25 della Costituzione. Non sono previsti limiti al mandato che precisino l'ambito autorizzato delle ispezioni verifiche accertamenti e controlli. Occorre la previsione della supervisione dell'autorità giudiziaria.

altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contraddittorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.

i) all'articolo 159:

1) al comma 1, le parole "al sensi dell'articolo 156, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete»;

2) al comma 3, dopo le parole "o il responsabile" sono inserite le seguenti: "o il rappresentante del titolare o del responsabile" e le parole "agli incaricati" sono sostituite dalle seguenti: "alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-terdecies";

3) al comma 5, le parole "e telefax" sono soppresse;

l) l'articolo 160 è sostituito dal seguente:

"Art. 160

(*Particolari accertamenti*)

1. Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58 gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

5. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

Garante nazionale: ritiene opportuno assicurare un corretto coordinamento con la disciplina sulla valutazione, in sede giudiziaria, della validità, efficacia e utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a norme legislative o regolamentari. A tal proposito, considerato che l'art. 160 riformulato dal decreto riguarda ormai soltanto i trattamenti di cui all'art 58 del Codice, sarebbe opportuno separare la disposizione contenuta nel comma 5 dal resto dell'articolo 160, introducendo un apposito art. 160-bis, al quale l'art. 2-novies faccia rinvio con una clausola di salvaguardia.

Articolo 15

Modifiche alla Parte III, Titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

I. Alla Parte III, Titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 166 è sostituito dal seguente:

"Art. 166

(*Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori*)

1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4 del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quadecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 124, 128, 129, comma 2, e 132-ter.

Garante nazionale: Sottolinea che occorre inserire, al comma 1, tra le condotte sanzionabili, quelle che si pongono in contrasto con il comma 1 dell'articolo 110 del Codice. Diversamente, la mancata conduzione di una valutazione d'impatto e la mancata attivazione, ove necessario, della consultazione preventiva dell'Autorità, ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento, previste dall'articolo 110, comma 1, nel caso in cui il trattamento di dati sanitari a fini di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica sia effettuato in assenza del consenso degli interessati, al fine di consentire di realizzare un ponderato bilanciamento dei vari interessi in gioco, rimarrebbe priva di conseguenze;

Confindustria: Sarebbe opportuno stabilire che i procedimenti di controllo a carattere contenzioso e sanzionatori siano svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione (v. art. 24 della legge n. 262/2005).

Movimento forense, Confcommercio, Confesercenti: chiedono l'introduzione di minimi edittali. Confesercenti ritiene eccessivamente discrezionale il potere sanzionatorio attribuito al Garante.

Confcommercio e Confartigianato: chiedono una moratoria di almeno 6 mesi prima di procedere all'applicazione di sanzioni. Confartigianato chiede, in particolare, che in questa prima fase alle micro e piccole imprese non si applichino sanzioni economiche ma soltanto prescrizioni di adeguamento alla nuova disciplina. D'altronde, in linea con quanto previsto dall'art. 58 del Regolamento ogni Autorità di controllo, oltre al potere di infliggere una sanzione

2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 7, 2-octies, 2-duodecies, commi da 1 a 4, 52, commi 1, 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110, comma 2, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 4, 7 e 9, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 152, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche e delle modalità tecniche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies, 2-quater.

3. Sono altresì soggette alla sanzione amministrativa di cui al comma 2 le violazioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

4. Il Garante è l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1, 2 e 3.

Garante nazionale: Sottolinea che:

- appare opportuno sopprimere le parole: "e delle modalità tecniche", dal momento che esse (diversamente dalle misure di garanzia e dalle regole deontologiche) non costituiscono l'oggetto delle norme di cui agli articoli 2-septies e 2-quater ai quali la norma si riferisce;
- l'articolo 124 (Fatturazione dettagliata) risulta inserito sia al comma 1 che al comma 2, segno evidente di un refuso. Essendo le disposizioni ivi contenute riconducibili all'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, la cui violazione è sanzionata ai sensi del par. 5 dell'articolo 83 del Regolamento, il riferimento all'articolo 124 sarebbe da collocare, più correttamente, al comma 2 dell'articolo 166 (violazioni più gravi);
- occorre inserire al comma 2, tra le condotte sanzionabili, quelle che si pongono in contrasto con l'art. 110-bis, comma 2. Attesa la particolare delicatezza dei trattamenti disciplinati dall'articolo 110-bis, aventi ad oggetto il "riutilizzo" dei dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, in assenza del consenso degli interessati e previa autorizzazione del Garante, andrebbe prevista espressamente la sanzionabilità anche di questa disposizione che richiede l'autorizzazione del Garante, nonché della violazione delle prescrizioni impartite con tale autorizzazione;
- occorre eliminare, dalle violazioni del comma 2, l'articolo 110, comma 2, in quanto tale norma si limita ad indicare specifiche modalità con cui possono essere effettuate l'eventuale rettificazione e integrazione dei dati richieste dall'interessato, tenuto conto delle peculiarità del contesto di riferimento;
- occorre eliminare, dalle violazioni del comma 2, l'articolo 152, atteso che tale disposizione si limita a individuare nell'autorità giudiziaria ordinaria il soggetto deputato a dirimere le controversie in materia di protezione dei dati personali;
- occorre citare, tra le fattispecie sanzionate di cui all'articolo 166, comma 2, anche la mancata osservanza dell'articolo 157 del Codice (mancato riscontro alla richiesta di informazioni o esibizione di documenti al Garante). Tale fattispecie, già sanzionata nella disciplina previgente, andrebbe ripristinata anche al fine di allineare il quadro sanzionatorio con quanto previsto dal Regolamento

Garante nazionale: Sottolinea che al fine di rendere coerente le disposizioni con il resto dell'ordinamento, è opportuno citare tra le fattispecie sanzionate, oltre a quelle individuate al comma 3 (violazione delle disposizioni in materia di registro pubblico delle opposizioni, che attualmente rinviano all'articolo 162, comma 2-quater, del Codice il quale verrà soppresso), anche quelle di cui all'articolo 5-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, visto che quest'ultimo rinvia all'articolo 162, comma 2-bis del Codice parimenti destinato alla soppressione.

amministrativa, è dotata di un'ampia serie di poteri correttivi nei confronti del titolare del trattamento.

CNA e Casartigiani: chiedono una moratoria di un anno prima di procedere all'applicazione delle sanzioni alle imprese. In particolare, CNA evidenzia l'esigenza di consentire ai soggetti interessati di completare i propri piani di adeguamento alla normativa ed evitare quindi di incorrere in sanzioni considerevolmente onerose. Inoltre, chiede che nella determinazione delle sanzioni si tenga conto della dimensione di impresa, per evitare un pregiudizio eccessivo per micro e piccole imprese, considerando in particolare: a) il numero di addetti; b) il settore merceologico di attività; c) il volume medio del fatturato annuo.

CNF: Suggerisce di eliminare dall'elencazione la violazione dell'art. 2-quinquies, comma 2 e dell'art. 2-quaterdecies in quanto entrambe le condotte sono già direttamente sanzionate dall'art. 83 del Regolamento (violazione del diritto alla trasparenza e violazione di provvedimenti dell'autorità di controllo).

Assotelecomunicazioni: Eliminare dagli illeciti amministrativi le violazioni del titolo X del Codice, in tema di servizi di comunicazioni elettroniche; attendere per il quadro sanzionatorio la nuova disciplina sull'e-privacy in corso di approvazione in UE.

CNF: ritiene che il richiamo operato all'art. 152 non risulti corretto, atteso che tale disposizione si limita ad identificare nell'autorità giurisdizionale il soggetto deputato a dirimere le controversie. Chiede pertanto di eliminare nel comma 2, dell'art. 166 la parola "152".

5. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 4 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

6. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 5 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4, comunicando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

8. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9 e da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nei medesimi casi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8.

9. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

Garante europeo: ritiene non adeguatamente formulata la disposizione, in relazione all'eventualità che la sanzione amministrativa sia contestata da organi preposti a controlli di diverso tipo.

Garante nazionale: in ordine alla procedura descritta dall'articolo 166, al comma 6 è opportuno prevedere la notificazione della contestazione all'interessato anziché una semplice comunicazione che, in quanto tale, è priva delle caratteristiche di certezza necessitate nell'ambito dei procedimenti sanzionatori e prescrittivi amministrativi.

Avv. Panetta suggerisce di specificare, al comma 5 dell'art. 166, con riferimento al procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni, che tale adozione può essere "congiunta o disgiunta".

Confindustria: In relazione alla riassegnazione del 50% dei proventi delle sanzioni al fondo per il funzionamento del Garante, si dovrebbe prevedere di destinare tali somme alle sole attività di sensibilizzazione e ispettive dell'autorità.

AIGA: Propone di eliminare l'inciso: "I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8".

Prof. Sarzana di S.Ippolito: Ritiene che i commi 8 e 9 dell'art 166 violino i principi di determinatezza e prevedibilità della sanzione amministrativa, in quanto alcuni istituti rilevanti quali la possibile definizione agevolata della pena pecuniaria così come la stessa irrogazione della sanzione prevista dal regolamento non sono stabiliti a priori dalla legge primaria, che ne determina solo il parametro massimo. In sostanza tali criteri vengono stabiliti solo a seguito dell'attivazione del procedimento amministrativo e a seguito della scelta in ordine all'entità della sanzione pecuniaria operata dall'autorità amministrativa. Si aggiunga che la norma, al comma 8 addirittura esclude espressamente l'applicazione dell'art 16 della legge 689/81, che stabilisce criteri certi per la definizione agevolata, sostituendo ai criteri del doppio del minimo edittale o della metà della sanzione massima, la metà di quanto irrogato dall'Autorità. Il che lascia l'Autorità completamente "arbitra" e a posteriori di scegliere la pena e la definizione agevolata.

CNF: osserva che il richiamo all'articolo 8 della L. 689/ 1981 sia erroneo. Infatti, l'art. 8 della L. 689/1981 regola l'ipotesi del cumulo di violazioni e prevede che in caso di più violazioni sia irrogata la sanzione più grave, aumentata sino al triplo: il richiamo contrasta con l'art. 83, par. 5 Regolamento, che invece prevede che in caso di più violazioni si applichi solo la sanzione più grave. Chiede pertanto che venga espunto dal comma 8 dell'art. 166 il riferimento all'art. 8 della L. 689/81.

Prof. Sarzana di S.Ippolito: ricorda che la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che in assenza del requisito del minimo edittale si deve porre a base della definizione agevolata il massimo della sanzione edittale (si veda in proposito Cassazione n. 9972 del 1210512005 "in tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento in misura ridotta, che l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 ,n. 689, prevede sia effettuato con il versamento di una somma pari al terzo del massimo della pena edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, trova applicazione anche quando si tratti di una sanzione determinata in misura fissa, nel qual caso, tuttavia, il minimo ed il massimo edittale si identificano entrambi in detta misura fissa". In breve la disposizione prevista dall'art. 166 rischia di far applicare a piccole e medie imprese, a piccoli professionisti, a pubbliche amministrazioni di entità ridotta, sanzioni milionarie

Avv. Panetta propone una riformulazione del comma 9 dell'art. 166, in base alla quale si prevede che è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla metà della sanzione irrogata. Specifica che il pagamento dovrebbe estinguere l'obbligazione solo nel caso in cui le eventuali prescrizioni

adottate dal Garante sono adempiute entro il medesimo termine

10. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Garante definisce le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 ed i relativi termini.

b) l'articolo 167 è sostituito dal seguente:

"Art. 167

(Trattamento illecito di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia ad esso relative ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.

4. Il pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Quando per lo stesso fatto è applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

Garante nazionale: suggerisce di considerare, quale oggetto alternativo del dolo specifico, anche il nocumento, in ragione dell'esigenza di presidiare con la sanzione penale condotte connotate da un simile disvalore, anche quando sorrette dal dolo di danno e non solo da quello di profitto. Tale modifica consentirebbe di assicurare una maggiore continuità normativa con la fattispecie vigente e di evitare gli effetti (anche sui processi in corso) dell'abolitio criminis che si dovesse ravvisare, in parte qua, per effetto della novellazione proposta.

Garante europeo: Sottolinea che il delitto previsto e punito dall'art. 167 del Codice Privacy non presenta profili di incompatibilità con il regolamento generale. All'opposto, esso ha presentato e presenta uno scopo generale preventivo rivelatosi molto utile nella prassi. Nello schema di decreto, la nuova formulazione coprirebbe i trattamenti dei dati personali effettuati in violazione dei seguenti articoli: a) dati relativi al traffico (art. 123 codice privacy novellato); b) dati relativi all'ubicazione (art. 126 codice privacy novellato); c) comunicazioni indesiderate (art. 130 codice privacy novellato). Restano profili di criticità dell'intervento, se si considera che l'intervento determina un'abrogazione parziale sotto un duplice aspetto: 1. abrogazione parziale della norma, nella parte relativa alle condotte di trattamento poste in essere senza il consenso (art. 23); 2. abrogazione parziale della norma in tutti i casi nei quali vi è la coscienza e volontà di trattare dati personali al fine di danneggiare terzi soggetti. Difatti, la previsione del dolo specifico di profitto (vantaggio o altra utilità) esclude lo scopo di danneggiare altri soggetti, prima presenti. In particolare, quest'ultima circostanza fa sì che il testo come proposto rappresenti un'involuzione normativa, particolarmente inadeguata se si considera il contesto storico perché non idonea ad inglobare al suo interno i fenomeni fortemente lesivi dei diritti alla personalità sorretti dalla coscienza e volontà di trattare dati personali al fine di danneggiare terzi soggetti (si pensi al *revenge porn*).

La sostanziale depenalizzazione di molte fattispecie punite nell'art. 167 non può trovare giustificazione nel considerando 149 del regolamento generale. Quest'ultimo, non dispone in alcun modo che il delitto di trattamento illecito debba essere abrogato o che non possa essere prevista una condotta che sia punita sia con la pena della reclusione, sia con la sanzione amministrativa. Il recente orientamento della Corte di giustizia sul rapporto tra sanzione penale e quella amministrativa non è contrario alla sussistenza del *ne bis in idem*; il problema, poi, si pone solo quando il giudice ritiene che la sanzione amministrativa irrogata "assuma natura penale" e solo quando vi sia un *idem factum*. La Corte di giustizia è di recente intervenuta nuovamente sul delicato problema delle limitazioni applicate al principio del *ne bis in idem*. La Corte ha riconosciuto agli stati membri la facoltà di prevedere comunque il doppio binario, penale ed amministrativo, per reprimere aspetti diversi di un medesimo fatto, quando "(...) tali procedimenti e sanzioni perseguano, ai fini del conseguimento di un simile obiettivo, scopi complementari riguardanti, eventualmente, aspetti diversi del medesimo comportamento illecito interessato, circostanza che spetta al Giudice del rinvio verificare". Il doppio binario deve pur sempre garantire il rispetto del principio di proporzionalità ed assicurare che la severità dell'insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato.

Garante nazionale: rileva la parziale difformità del comma 6 rispetto alla norma di cui all'art. 187-terdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, che limita l'esazione della pena pecuniaria "alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa"; circostanza che non ricorre nella disposizione in esame.

Confindustria, Confindustria Radio Televisioni: Auspicano un più ampio ricorso alla depenalizzazione, per non violare il principio del *ne bis in idem*

ABI: segnala le sovrapposizioni di sanzioni di natura penale e amministrativa, in violazione del principio del *ne bis in idem*.

Prof. Sarzana di S. Ippolito: valuta positivamente il quadro sanzionatorio previsto dallo schema e critica l'ipotesi di una più ampia depenalizzazione. In merito all'art. 167, ritiene che la eliminazione delle fattispecie di "danno" e di violazioni non lucrative, sembra diminuire la tutela di fatti incresciosi come il "revenge porn" o lo "slut shaming", che dovrebbero al contrario essere oggetto di attenta tutela; analogamente, l'eliminazione nella nuova formulazione dell'art 167 dei riferimenti al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, elimina in radice i reati compiuti dai pubblici dipendenti e quello legato all'assenza di un consenso esplicito al trattamento.

CNF: Ritiene la norma illegittima per l'assenza di ogni riferimento alle modalità con le quali si dovrebbe applicare la diminuzione; osserva come la norma stessa costituisca una palese violazione del principio del "ne bis in idem". Le sanzioni amministrative previste nel decreto, benché definite amministrative, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, "sanzioni penali" in ragione della loro rilevante severità e delle loro ripercussioni complessive. Inoltre, al comma 6 è

fatto riferimento alla riscossione della sanzione, ma il richiamo alla fase della riscossione appare irrilevante, dovendo invece venire in rilievo il solo fatto che la sanzione sia irrevocabile in quanto non impugnata o perché l'impugnazione si è conclusa con un provvedimento passato in giudicato. Chiede pertanto la modifica del comma 6 per come segue: «6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria». In alternativa alla proposta di cui sopra, suggerisce la formulazione mutuata dall'art. 19 D.Lgs. 74/2000: «Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del presente capo e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale».

c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti:

"Art. 167-bis

(Comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il responsabile del trattamento o la persona designata a norma dell'articolo 2-terdecies che comunica o diffonde, al fine di trarre profitto per sé o altri, dati personali riferibili ad un rilevante numero di persone, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il responsabile del trattamento o la persona designata a norma dell'articolo 2-terdecies che, al fine trarne profitto per sé o altri, comunica o diffonde senza consenso dati personali riferibili a un rilevante numero di persone, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.
3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

Garante nazionale: evidenzia come la previsione del titolare e del responsabile del trattamento, nonché del soggetto designato a norma dell'articolo 2-terdecies, quali unici soggetti attivi del reato, sollevi perplessità in ragione della mancata considerazione delle persone suscettibili di operare quali autorizzate al trattamento. Chiede pertanto di valutare l'opportunità di definire il novero dei soggetti attivi - analogamente a quanto disposto per le altre fattispecie, anche in sede di recepimento della direttiva (UE) 2016/680- con il termine generale "chiunque". Inoltre, chiede di valutare quale oggetto alternativo del dolo specifico anche il documento, in ragione dell'opportunità di assistere con la sanzione penale condotte connotate da un simile disvalore anche quando sorrette dal dolo di danno e non solo da quello di profitto. Pertanto, al comma 1, dopo le parole "al fine di trarre profitto per sé o per altri" suggerisce di aggiungere le parole "ovvero al fine di arrecare danno all'interessato".

Garante europeo: ritiene che il riferimento ad "un rilevante numero di persone", di cui all'articolo 167-bis, del Codice, non soddisfi il principio di tassatività nella fattispecie penale. Piuttosto che ad criterio quantitativo, sarebbe stato più opportuno fare riferimento al solo criterio qualitativo del dato personale (sensibile e giudiziario) e collegare la condotta alla diffusione dei dati personali sensibili e giudiziari a prescindere dalla presenza di un rilevante numero di soggetti. Si raccomanda, pertanto, un'ulteriore processo di riflessione sulle norme in oggetto.

Confindustria, Confindustria Radio Televisioni e Istituto italiano per la privacy: ritengono che questa fattispecie, riferita a un rilevante numero di persone coinvolte, violi il principio di tassatività in materia penale.

Prof. Sarzana di S. Ippolito: ritiene che il requisito del numero rilevante di violazioni appaia indeterminato e suggerisce di fare riferimento a criteri adottati in altre norme penali contenute in leggi speciali.

Istituto italiano per la privacy: ritiene che autori del delitto dovrebbero essere non solo i designati al trattamento, in base al nuovo art. 2-terdecies, ma anche i soggetti autorizzati ex art. 29 Reg.

CNF: Propone di eliminare questa disposizione: le condotte richiamate, infatti, in parte rientrano nell'ipotesi dell'art. 167 (punito in maniera molto meno severa) ed in parte possono anche risultare inapplicabili: si pensi all'ipotesi del soggetto, dipendente del titolare, che pur non espressamente "designato" ai sensi dell'art. 2-terdecies, diffonda "dati personali riferibili ad un rilevante numero di persone"; paradossalmente, egli non potrebbe rispondere del reato, se non quale extraneus in concorso con il titolare o il responsabile. La fattispecie è ritenuta inoltre molto generica, soprattutto per quanto riguarda il "rilevante numero di persone".

Articolo 167-ter

(Acquisizione fraudolenta di dati personali)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri, acquisisce con mezzi fraudolenti dati personali riferibili a un numero rilevante di persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

Garante nazionale: chiede di valutare quale oggetto alternativo del dolo specifico anche il documento, in ragione dell'opportunità di assistere con la sanzione penale condotte connotate da un simile disvalore anche quando sorrette dal dolo di danno e non solo da quello di profitto. Pertanto, al comma 1, dopo le parole "al fine di trarre profitto per sé o per altri" suggerisce di aggiungere le parole "ovvero al fine di arrecare danno all'interessato".

Garante europeo: ritiene imprecisa la formulazione dell'articolo 167-ter in materia di acquisizione fraudolenta di dati personali giacché, come dimostrato dal recente caso Cambridge Analytica, spesso non c'è bisogno di ricorrere ad artifici o raggiri. La legge delega non prevedeva peraltro questo tipo di interventi, mentre al contrario il diritto comunitario prevede che le sanzioni debbano essere dissuasive, efficaci e proporzionate.

Confindustria, Confindustria Radio Televisioni e Istituto italiano per la privacy: ritengono che questa fattispecie, riferita a un rilevante numero di persone coinvolte, violi il principio di tassatività in materia penale.

Prof. Sarzana di S. Ippolito: ritiene che il requisito del numero rilevante di violazioni appaia indeterminato e suggerisce di fare riferimento a criteri adottati in altre norme penali contenute in leggi speciali.

CNF: Ritiene che la costruzione dell'impianto probatorio, e l'interpretazione degli elementi del "mezzo fraudolento" e del "numero rilevante di persone" mal si concilino con la determinatezza delle sanzioni penali. Suggerisce la soppressione della disposizione.

d) l'articolo 168 è sostituito dal seguente:

"Art. 168

(Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.

e) l'articolo 171 è sostituito dal seguente:

"Art 171

(Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1 e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

Associazione italiana internet provider ritiene importante stabilire il principio che l'adozione di misure di sicurezza finalizzate alla protezione dei dati personali deve essere possibile senza specifiche autorizzazioni. Ritiene dunque necessario anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, escludere espressamente l'applicabilità delle norme sul controllo a distanza, vietando, al limite, l'utilizzo dei risultati dell'impiego di queste misure per finalità disciplinari. A tal fine propone l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 171: «2. Non costituisce violazione degli articoli 4 commi 1 e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300 l'adozione di misure di sicurezza per finalità di protezione delle reti pubbliche di comunicazioni, di servizi di comunicazione elettronica, di infrastrutture critiche e di sistemi informatici pubblici e privati».

Organismo congressuale forense: In relazione alle modifiche realizzate con l'art.23 del Dlgs. 151/15 il riferimento al "co. 2" va soppresso perché non hanno più significato: il comma considerato è concessorio e non limitativo. Propone di sostituire così il comma 1 dell'art. 171: «1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del trattamento dei dati, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, co.1, e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'art. 38 della medesima legge».

f) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole "pubblicazione della sentenza" sono aggiunte le seguenti:", ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale".

Articolo 16

Modifiche all'Allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. L'allegato A è ridenominato: "Regole deontologiche".

Capo V

Disposizioni processuali

Articolo 17

Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è sostituito dal seguente:

"ART. 10

(Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato.

3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.

5. L'interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.

6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di

Organismo congressuale forense: La previsione del co. 9 dell'art. 10 modificato viola i principi costituzionali del contraddittorio. Propone di sostituire

comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.

7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante può presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali.

10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.

il co. 9 col seguente: «9. il Garante può intervenire nel giudizio secondo le regole di cui all'art. 105 c.p.c.». Ritiene inoltre che il comma 10 violi l'art. 24 Cost. e propone di sostituirlo con i seguenti: «10. La sentenza che definisce il giudizio è appellabile ai sensi dell'art. 434 c.p.c. e seguenti. 11. La sentenza che definisce il giudizio di primo grado è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno». Segnala che manca coordinamento quanto alla sospensione feriale dei termini. L'applicabilità del rito del lavoro porta alla conclusione sistematica che non è prevista.

Capo VI

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Articolo 18

Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali

1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163,164, 164-bis, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo codice, che, alla data del 21 marzo 2018, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4.

3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1.

4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento può produrre nuove memorie difensive. Il Garante per la protezione dei dati personali, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

5. L'entrata in vigore del presente decreto determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a nonna del presente articolo, di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Garante nazionale: ritiene che il *dies ad quem* per la definizione dei procedimenti sanzionatori da parte del Garante vada individuato più correttamente nella data di effettiva applicazione del Regolamento (25 maggio 2018) e non già nel 21 marzo 2018, le ragioni della cui individuazione non appaiono chiare.

Avv. Panetta e Avv. De Cristofaro: ritengono che il *dies ad quem* per la definizione dei procedimenti sanzionatori da parte del Garante vada individuato più correttamente nella data di effettiva applicazione del Regolamento (25 maggio 2018) e non già nel 21 marzo 2018.

Avv. Panetta propone la seguente riformulazione del comma 2, che assorbirebbe altresì i commi 3 e 4: «2. Decorso il termine di cui al comma 1, se il pagamento in misura ridotta non è stato effettuato, l'interessato può produrre memorie difensive entro i successivi trenta giorni. Il Garante per la protezione dei dati personali, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o adotta l'ordinanza di ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione».

Articolo 19

Trattazione di affari pregressi

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al comma 3, i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse possono presentare al Garante per la protezione dei dati personali motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminari pervenuti entro la predetta data.

UGL: teme che, in assenza di una efficace comunicazione circa la possibile improcedibilità dei ricorsi, la disposizione possa comportare un evidente colpo di spugna sul passato.

2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le segnalazioni di cui si è già esaurito l'esame o di cui il Garante per la protezione dei dati personali ha già esaminato nel corso del 2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o per i quali il Garante medesimo è a conoscenza, anche a seguito di propria denuncia, che sui fatti oggetto di istanza è in corso un procedimento penale.

Garante europeo: ritiene che la norma che, all'articolo 19 del decreto, prevede la sostanziale cestinazione di tutti gli affari pregressi dovrebbe essere più cautamente definita: occorrerebbe escludere i fatti di cui emerga già la gravità per evitare un condono occulto di quanto accaduto, ed andrebbe meglio chiarito cosa si intende con il "di cui si è già esaurito l'esame" del comma 2.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Garante per la protezione dei dati personali provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2 mediante avviso pubblicato nel proprio sito istituzionale e trasmesso, altresì, all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili.

5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei dati personali e non definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 sono trattati come reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo regolamento.

Garante nazionale: al comma 5, il dies ad quem per la definizione dei ricorsi da parte del Garante va individuato più correttamente nella data di effettiva applicazione (25 maggio 2018) e non già di entrata in vigore del Regolamento, di due anni precedente.

Articolo 20

Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti, sino alla definizione della procedura di approvazione di cui alla lettera b), a condizione che si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate sottopongano all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del paragrafo 2 del predetto articolo;

b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla sottoposizione del codice di condotta all'esame del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b) comporta la cessazione di efficacia delle disposizioni del codice di deontologia di cui al primo periodo a decorrere dalla scadenza del termine violato.

3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai sensi del comma 4.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali verifica la conformità al regolamento (UE) 2016/679 delle disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la revisione delle disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le modalità di cui all'articolo 2-quater del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Garante europeo: ritiene la previsione dell'articolo 20 impraticabile ed afferma che "È proposta una clausola capestro che, entro l'irrealistico termine di sei mesi, potrebbe portare alla caducazione di due codici deontologici, in caso di inerzia delle categorie interessate. Queste ultime potrebbero avere interesse a sottrarsi alle previsioni attualmente integrative del codice, non formulando alcuna proposta entro sei mesi, o avanzando proposte che non possono essere approvate nei successivi sei mesi. La previsione di una revisione dei due codici è condivisibile, ma non dovrebbe essere formulata in questi termini. È imperfetta anche la previsione relativa alla sorte degli altri codici deontologici, per i quali si pone un problema di aggiornamento e di verifica che va oltre il regolamento europeo, ad esempio in materia di giornalismo. Inoltre, mentre è in principio giusta la loro revisione da parte delle categorie interessate, appare discutibile un intervento ex officio dell'autorità che individui le norme incompatibili con il regolamento. Un simile esercizio andrebbe fatto con le categorie interessate, trattandosi di codici deontologici. In secondo luogo, è realmente necessario? Va precisato che, come fonti secondarie atipiche, esse varrebbero nella misura in cui restino compatibili con il regolamento".

Confcommercio: Segnala che tra i codici di condotta in vigore figura anche quello per le imprese di informazioni commerciali, pubblicato in GU il 13/10/2015 ed entrato in vigore il 1°/10/2016. Evidenzia in proposito che il Codice di Condotta delle imprese di informazione commerciale resta un documento valido, approvato dopo un lungo ed articolato iter che ha visto coinvolte tutte le parti sociali chiamate al tavolo di lavoro promosso dall'Autorità Garante e dal Garante stesso. Auspica pertanto la conferma dell'art. 20 come declinato dallo schema di decreto legislativo.

ABI: chiede che il termine di sei mesi per sottoporre al Garante i nuovi codici di condotta sia prorogato a 8 mesi.

Avv. Panetta ritiene opportuna una riformulazione dei commi 1 e 2 concernenti i codici di deontologia e buona condotta di cui agli Allegati A.5 e A.7. In proposito suggerisce la seguente formulazione di tali commi: «1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei dati personali, continuano a produrre effetti sino alla definizione della procedura di approvazione di cui all'art. 40 del Regolamento (UE) 2016/679. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate sottopongano all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati».

UIF: evidenzia, in relazione alla professione forense, il problema della doppia sanzione in caso di violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, ossia quella comminata secondo le modalità previste dal Regolamento e quella comminata dagli organi disciplinari dell'Ordine professionale, per violazione del codice di condotta degli avvocati, che già attualmente prevede disposizioni stringenti in tema di tutela della privacy.

Articolo 21

Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali

1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, nonché al capo IX del regolamento (UE) 2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede al loro aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma è adottato all'esito di procedimento di consultazione pubblica.

Garante nazionale: rileva che al comma 1 andrebbe richiamato, tra le disposizioni "relative alle situazioni di trattamento", anche l'articolo 9, par. 2, lett. b), del Regolamento, che disciplina il trattamento di dati particolari nel campo del diritto del lavoro e della protezione sociale, materia anch'essa oggetto di autorizzazione generale suscettibile di verifica.

Inoltre, i termini di novanta giorni per consentire al Garante l'adozione del provvedimento generale con il quale si individuano le prescrizioni delle autorizzazioni generali compatibili con il Regolamento, appaiono troppo esigui. Ciò, soprattutto in considerazione degli adempimenti istruttori previsti ai fini

Confartigianato: Concorda con l'osservazione, contenuta nel parere del Garante, volta a prevedere che la verifica di compatibilità riguardi anche l'autorizzazione generale al trattamento di dati sensibili nel rapporto di lavoro. Propone, al comma 1, di sostituire le parole: "9, paragrafo 4" con le seguenti: "9, paragrafo 2, lett. b) e 4".

CNA: L'art. 21 reca una disciplina transitoria che conserva nei fatti il regime delle autorizzazioni per determinate tipologie di trattamento dei dati. Con riguardo alle altre tipologie di trattamento che non comportino un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, appare opportuno sollecitare il

	<p>dell'adozione che prevedono, in aggiunta, un ulteriore procedimento di consultazione pubblica. Tale procedimento aggiuntivo, infatti, non può (da solo) risultare inferiore a sessanta giorni (cfr. Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia, pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 2017). Al riguardo, pertanto, sarebbe opportuno rivedere i termini stabiliti nell'articolo prevedendo che il Garante predisponga lo schema di provvedimento da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che il medesimo provvedimento venga adottato entro sessanta giorni dall'esito della consultazione pubblica. In tal senso, al comma 1 dell'articolo 21 le parole "con provvedimento di carattere generale da adottarsi entro novanta giorni" dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: «con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni», e il secondo periodo del comma 1 dovrebbe essere riformulato come segue: «Il provvedimento di cui al presente comma è adottato entro sessanta giorni dall'esito del procedimento di consultazione pubblica».</p>	<p>Garante nell'indicazione di quei criteri che dispensano dalla valutazione di impatto sulla protezione dei dati. L'esonero da tale adempimento faciliterebbe l'individuazione dei soggetti non gravati dalla valutazione d'impatto, riducendo, allo stesso tempo, l'alea applicativa del nuovo istituto. Il Regolamento europeo stabilisce infatti come l'autorità di controllo possa redigere e rendere pubblico «un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati» (sul punto si veda l'art. 35, par. 5, del Regolamento).</p> <p>ANORC-AIFAG: ritiene il termine di 90 giorni inadeguato; propone di utilizzare i 90 giorni per la predisposizione della bozza di provvedimento generale per poi dedicare 30 giorni alla consultazione pubblica e ulteriori 60 giorni per l'emanazione definitiva.</p>
<p>2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a norma del comma 1 che siano state ritenute incompatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 richiamate al medesimo comma, ovvero in relazione alle quali non sia stato adottato il provvedimento di cui allo stesso comma, cessano di produrre effetti il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Garante nazionale: ritiene che al comma 2 dovrebbe prevedersi che la cessazione degli effetti delle autorizzazioni generali ritenute incompatibili dovrà prodursi al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della versione finale del provvedimento. Pertanto, il comma 2, dovrebbe essere riformulato come segue: «2. Le autorizzazioni generali, sottoposte a verifica a norma del comma 1, che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 cessano di produrre effetti al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di cui al comma 1».</p>	<p>Confartigianato: Concorda con il parere del Garante.</p> <p>ABI: propone di apportare le seguenti modifiche: - al comma 2, alla fine del periodo, dopo le parole "del presente decreto" aggiungere le seguenti: «e, comunque alla data di emanazione dei provvedimenti e degli aggiornamenti di cui al comma 1, se successiva»; - al comma 4, dopo le parole "decreto legislativo n. 196 del 2003" aggiungere le seguenti: "che dovrà avvenire entro i termini indicati al comma 1".</p>
<p>3. Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto e relative a situazioni di trattamento diverse da quelle indicate al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data.</p>	<p>Garante nazionale: previsione analoga a quella introdotta al comma 2, in ordine al momento di cessazione degli effetti, deve essere introdotta anche al comma 3 per le autorizzazioni ivi previste. Pare inoltre opportuno sostituire le parole "situazioni di trattamento diverse" con le seguenti: "trattamenti diversi".</p>	
<p>4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle misure di garanzia di cui agli articoli 2-quater e 2-septies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, producono effetti, in quanto compatibili e per la corrispondente categoria di trattamenti, le autorizzazioni generali di cui al comma 1.</p> <p>5. Le violazioni delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679.</p>	<p>Garante nazionale: in considerazione del fatto che le disposizioni delle autorizzazioni generali vigenti sono destinate a confluire (in parte, cioè quelle compatibili con il Regolamento) nel provvedimento generale di cui al comma 1, si propongono di seguito alcuni mirati perfezionamenti dei commi 4 e 5, volti ad un miglior coordinamento dell'intero articolo:</p> <p>«4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle misure di garanzia di cui agli articoli 2-quater, 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 producono effetti per la corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le autorizzazioni generali di cui al comma 1 e le pertinenti prescrizioni del provvedimento di cui al comma 1.</p> <p>5. Le violazioni delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali di cui al presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679».</p>	
		<p>ABI: propone di inserire un ulteriore articolo 21-bis (Valutazione dei Provvedimenti già adottati), dal seguente contenuto: «1. Il Garante, con provvedimento di carattere generale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i Provvedimenti già adottati che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo Regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede, entro lo stesso termine, al loro aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma è adottato all'esito di procedimento di consultazione pubblica. 2. I provvedimenti che siano stati ritenuti incompatibili con le disposizioni del Regolamento ovvero in relazione ai quali non sia stato adottato il provvedimento di cui al comma 1 cessano di produrre effetti il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque alla data di emanazione dei provvedimenti e degli aggiornamenti di cui al comma 1, se successiva.»</p>

Articolo 22**Altre disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.

2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni "dati sensibili" e "dati giudiziari" utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento.

3. Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo, già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato.

4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto.

5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano esclusivamente ai trattamenti di dati relativi al minore raccolti on line, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679.

Garante nazionale: per assicurare una piena corrispondenza e conformità all'articolo 36 del Regolamento cui la norma fa espresso rinvio, l'articolo 22, comma 5, dello schema di decreto andrebbe modificato, facendo opportuno riferimento a trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che può presentare rischi particolarmente elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, disciplinati dallo schema nel nuovo articolo 2-quaterdecies del Codice. Tenendo conto del disposto di tale ultimo articolo e del riferimento ai minorenni contenuti nel testo dello schema di decreto, l'osservazione potrebbe essere recepita riformulando la disposizione nei seguenti termini: «5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all'autorizzazione del cambiamento del nome e/o del cognome dei minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la protezione dei dati personali può, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 adottare provvedimenti di carattere generale. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi, i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies sono esonerati dall'invio al Garante dell'informativa di cui al citato comma 1022. In sede di prima applicazione, le suddette informative sono inviate entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Garante».

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto,

ABI: auspica che la verifica di compatibilità con il Regolamento dei provvedimenti generali sia effettuata dallo stesso Garante e non rimessa all'interpretazione degli operatori, per evitare incertezze interpretative

Avv. De Cristofaro: auspica che venga chiarito quali provvedimenti del Garante - la cui efficacia è stata confermata nella misura in cui sono compatibili con il Regolamento e con il Codice - rimarranno in vigore. Ritiene opportuno evitare che il Garante possa (o debba) emettere delle nuove autorizzazioni generali..

Confcommercio: propone di inserire il comma 4-bis, in forza del quale «Al fine di garantire la necessaria gradualità nell'applicazione delle nuove disposizioni, per i primi sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante, prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 83 del Regolamento, nel caso di inesistenza di precedenti violazioni, applica come prima misura i poteri di cui all'art. 58, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Regolamento.»

Confartigianato: propone di ricondurre anche le disposizioni dell'ultima legge di bilancio, che attribuiscono compiti al Garante, al Codice della privacy.

Confindustria: Auspica l'abrogazione di dell'art. 1, commi 1022 e 1023, della legge di bilancio 2018

Confindustria Radio Televisioni: propone l'abrogazione delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 che prevedono il controllo preventivo del Garante.

Avv. de Cristofaro: ritiene questa disposizione, che conferma, anche se solo per i minori, un controllo preliminare del Garante, in contrasto con il principio di accountability e con il considerando 89 del Regolamento, oltre che con l'obiettivo di garantire l'uniformità giuridica nell'UE. Le multinazionali straniere che offrono prodotti e servizi ai minori in tutta Europa dovrebbero bloccare l'attività, limitatamente all'Italia, in attesa del controllo preliminare del Garante.

Save the Children: considera opportuno prevedere, al fine di evitare che la commistione di previsioni normative distinte dia luogo ad un testo disomogeneo e in potenziale contrasto con le previsioni del Regolamento in materia di consultazione preventiva ex art. 36, una rielaborazione dell'intera disciplina prevista dai suddetti commi, predisponendo un nuovo testo chiaro e unitario.

contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili.

7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "le modalità di restituzione" sono inserite le seguenti: "in forma aggregata".

8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato a far data dal 25 maggio 2018. Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il registro resta accessibile a chiunque secondo le modalità stabilite nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

9. Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili al fine di autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi di interesse pubblico rilevante trovano applicazione anche per i soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi.

10. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 promuove, nelle linee guida adottate a norma dell'articolo 154-bis del medesimo codice, modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

11. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, limitatamente alla parte in cui ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in vigore della disciplina relativa alle modalità di opposizione al Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato.

12. Le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il regolamento (UE) 2016/679, sino all'adozione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies del citato codice, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente decreto.

13. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 è consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con le Prefetture - UTG, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.

Garante europeo: ritiene che andrebbe valutata la previsione di un più marcato riferimento alla necessità di una semplificazione per le piccole e medie imprese, da estendere anche agli artigiani, al di là di quanto previsto dall'articolo 22, comma 10, del presente schema di decreto, così come andrebbe recuperato l'attuale articolo 2 del Codice, contenente quei principi di semplificazione e sburocraizzazione propri anche del Regolamento europeo

Garante nazionale: propone di inserire un ulteriore comma, per modificare l'art. 50-ter del Codice dell'Amministrazione digitale, introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217. La disposizione è valutata criticamente in quanto la pur necessaria valorizzazione del patrimonio informativo pubblico pare avvenire a discapito della tutela dei diritti fondamentali e con possibili ricadute anche in termini di sicurezza nazionale. Pertanto, «All'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola "condivisione" è sostituita dalla seguente: "comunicazione"; b) al comma 3, le parole "ad acquisire" sono sostituite dalle seguenti: "rendere disponibili", le parole "organizzarli e conservarli, " sono soppresse, e la parola "condivisione" è sostituita dalla seguente: "comunicazione"; c) al comma 4, la parola "condivisione" è sostituita dalla seguente: "comunicazione" e le parole "per le finalità di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "per tali finalità"; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nella Piattaforma di cui al comma 1 non sono duplicati gli archivi contenenti dati personali dei soggetti di cui all'articoli 2, comma 2, lettera a), del presente decreto».

Garante europeo: Ritiene condivisibile l'osservazione del Garante nazionale.

Confartigianato: Sostituire le parole: "adottate" con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Confprofessioni: Ritiene che le linee guida debbano prevedere per le MPMI la semplificazione degli adempimenti (con particolare riferimento al *DPO* e ai casi di *Data breach* e la promozione dell'autoregolamentazione attraverso il codice di condotta.

Istituto italiano per la privacy: ritiene che la disposizione presenti gravi criticità, rendendo poco chiaro e difficilmente comprensibile come applicare, in attesa delle regole di garanzia emanate dall'Autorità di controllo in materia di privacy e tutela della salute, altre norme contenute nella vecchia formulazione del D.Lgs. 196/2003 e già abrogate. Raccomanda di specificare meglio quali norme di garanzia si applichino nel periodo transitorio, evitando -ad esempio-ogni dubbio in merito alla sopravvivenza temporanea della condizione di liceità del consenso in ambito sanitario anche nella fase di transizione in attesa delle regole del Garante.

Organismo congressuale forense: propone di inserire due disposizioni del seguente tenore: «In tutti i casi in cui nel Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio si fa riferimento a misure adeguate si considerano tali le misure minime previste nel decreto legislativo n. 196 del 2003 agli articoli 33,34, 35 3 36 previste dal Capo II - Misure minime di sicurezza ed al Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui allegato lettera B nella formulazione vigente. In ogni caso il trattamento del dato da parte del professionista è consentito sino al termine di scadenza della prescrizione inerente la prestazione o il servizio svolto».

A.G. 22	Autorità garanti della protezione dei dati personali	Altri (Associazioni di categoria, sindacali, forensi, altre associazioni, esperti)
	<p>Evidenza che la vecchia tendenza che ha interessato il Ministero dell'interno con l'anagrafe della popolazione, poi l'amministrazione finanziaria con le banche dati dell'anagrafe tributaria, e ora INSTAT, a creare patrimoni informativi multi-purposes, ingenera problemi dal punto di vista del principio della compatibilità dello scopo, nonostante l'importante obiettivo che si vuole perseguire. Altro problema è se la soluzione prefigurata in quel testo abbia una sua concretezza. Si tratta probabilmente di un tema difficile da affrontare con questo primo decreto, ma potrebbe essere differito agli altri decreti correttivi previsti dall'odierna delega.</p>	
<p>Articolo 23 <i>Disposizioni di coordinamento</i></p>		
<p>I. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:</p> <p>a) all'articolo 37, comma 2, alinea, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, il riferimento all'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli 154 e 154-bis del medesimo codice;</p> <p>b) all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, il riferimento agli articoli 142 e 143 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli 141, 142 e 143 del medesimo codice;</p> <p>c) all'articolo 42 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, il riferimento all'articolo 165 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all'articolo 166, comma 8, del medesimo codice;</p> <p>d) all'articolo 45 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, il riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679.</p>		
<p>Articolo 24 <i>Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse</i></p>		
<p>1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante abrogazione, sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste dal regolamento (UE) 2016/679 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.</p> <p>2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabile il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.</p> <p>3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente prevista o inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.</p>	<p>Garante europeo: ritiene il comma 1 mal posto in quanto nessuna disposizione del decreto sostituisce le sanzioni penali con sanzioni amministrative.</p>	<p>UGL: Considerando che il testo del Regolamento Ue è noto da due anni, suscita qualche perplessità la previsione che la depenalizzazione possa essere retroattiva.</p> <p>Prof. Sarzana di S.Ippolito: evidenzia dubbi sulla legittimità costituzionale della retroattività della sanzione amministrativa che sostituisce la sanzione penale, che potrebbe contrastare con il principio di irretroattività della legge penale sancito dagli artt. 25 co. 2 Cost. e -per il tramite dell'art. 117 co. 1 Cost.- dall'art. 7 CEDU, quest'ultimo invocato in quanto pacificamente applicabile anche a sanzioni che, pur qualificate formalmente dall'ordinamento nazionale come 'amministrative', abbiano tuttavia natura sostanzialmente punitiva, come in effetti sono quelle previste dal nuovo regolamento, visti gli alti importi previsti. Ciò che risulta vietato dall'art. 7 CEDU è l'applicazione retroattiva di un regime punitivo che, risulti maggiormente afflittivo per l'autore del fatto, rispetto al regime che era applicabile al momento del fatto.</p>
<p>Articolo 25 <i>Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa</i></p>		
<p>1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.</p>	<p>Garante nazionale: al fine di meglio chiarire il disposto dell'articolo 25, fugando possibili dubbi interpretativi, ritiene opportuno:</p> <p>a) al comma 3, dopo le parole: "sentenza inappellabile" inserire le seguenti: "di proscioglimento";</p>	<p>Confcommercio: richiama l'esplicita previsione di una fase di necessaria gradualità nell'applicazione del nuovo sistema sanzionatorio. Si propone pertanto di inserire, tra le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 22, il seguente comma: "4-bis. Al fine di garantire la necessaria gradualità nell'applicazione</p>

A.G. 22	Autorità garanti della protezione dei dati personali	Altri (Associazioni di categoria, sindacali, forensi, altre associazioni, esperti)
<p>2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.</p> <p>3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.</p> <p>4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.</p> <p>5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.</p>	<p>b) al comma 5, precisare se la sanzione (cui si fa riferimento per calcolare l'entità del pagamento in misura ridotta) sia da intendersi con riferimento alla comminatoria edittale, ovvero alla sanzione in concreto irrogata. Tale ultima precisazione appare opportuna oltre che per esigenze di certezza normativa, anche per ragioni di compatibilità con l'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.</p>	<p>delle nuove disposizioni, per i primi sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante, prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 83 del Regolamento, nel caso di inesistenza di precedenti violazioni, applica come prima misura i poteri di cui all'art. 58, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Regolamento.”;</p>
Articolo 26		
<i>Disposizioni finanziarie</i>		
<i>omissis</i>		
Articolo 27		
<i>Abrogazioni</i>		
<i>omissis</i>	<p>Garante nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritiene necessario confermare la vigenza dell'articolo 135 del Codice, concernente le regole deontologiche in materia di indagini difensive e investigazioni, con gli opportuni adattamenti (sostituendo cioè la locuzione "codice di deontologia e di buona condotta" con: "regole deontologiche", sia nella rubrica che nel corpo dell'articolo). Tali regole deontologiche sono infatti confermate dallo schema di decreto (cfr. nuovo art. 2-quater del Codice e 20, comma 3, dello schema, nonché all. A6 del previgente Codice). L'osservazione può essere recepita espungendo il titolo XI del Codice (che reca come unica norma appunto l'articolo 135) dalle abrogazioni; - esprime critiche per l'abrogazione dell'articolo 170 del Codice- recante il delitto di inosservanza di provvedimenti del Garante. Ricorda, infatti, che in sede di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 è stata introdotta una norma incriminatrice dell'inosservanza dei provvedimenti del Garante, del tutto analoga all'attuale articolo 170. Evidenzia che l'abrogazione dell'art. 170 determina l'irragionevole conseguenza per cui l'inadempimento del medesimo provvedimento del Garante, se imputabile ad organi incaricati di funzioni di accertamento, prevenzione, repressione dei reati, integrerebbe gli estremi di tale delitto, mentre se imputabile a qualsiasi altro soggetto rilevarebbe esclusivamente ai fini sanzionatori amministrativi. Tutto ciò in violazione dei principi di eguaglianza-ragionevolezza. Nel caso si intenda far rivivere la disposizione incriminatrice, suggerisce di individuare i provvedimenti del Garante così presidiati in ragione della loro rilevanza, richiamando, in particolare, l'articolo 58, par. 2, lett. f), del Regolamento e gli articoli 2-septies, comma 1 del Codice, e 21, comma 1, dello schema di decreto legislativo. 	<p>ABI, Confcommercio, CNF, AIGA: contestano la scelta di mantenere in vigore il Codice della privacy, affiancandolo al Regolamento e al decreto legislativo in esame. Ritengono tale soluzione complessa un costo per gli operatori e le imprese.</p>
<i>omissis</i>		<p>Organismo congressuale forense: propone di non abrogare gli articoli 31, 33, 34, 35 e 36 del Codice, in materia di misure minime di sicurezza e di conservare anche l'allegato B del Codice.</p>

A.G. 22	Autorità garanti della protezione dei dati personali	Altri (Associazioni di categoria, sindacali, forensi, altre associazioni, esperti)
Articolo 28 <i>Entrata in vigore</i>		
<i>omissis</i>		